Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Mercoledì, 28 luglio** — **Numero 175.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **488** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione 28 giugno 1908 stipulata fra il Governo e la Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo per il riscatto della linea ferroviaria Palazzolo-Paratico dal 1° gennaio 1906 (allegato n. 1).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a stipulare con la provincia di Padova e la Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane la Convenzione per il riscatto della linea ferroviaria Camposampiero-Montebelluna dal 1° febbraio 1909, secondo l'unito schema (allegato n. 2).

Art. 3.

Sono approvate le diffide notificate dal Governo ed effettuati i riscatti delle linee ferroviarie Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Gravellone, Alessandria-Acqui, Monza-Calolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo e Alessandria-Stradella-Piacenza con diramazione Tortona-Novi, esercitate dallo Stato.

Finchè non sia risoluta ogni controversia sulle decorrenze dei riscatti stessi stabilite con le rispettive diffide, e non sieno liquidate le indennità di riscatto, lo Stato pagherà ad ogni concessionario, a titolo di provvisionale, una somma annua uguale a quella pagata per compartecipazione ai prodotti nell'anno in cui fu notificata la diffida, salvo conguaglio anche per le quote corrisposte posteriormente alla data di riscatto.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per la provvista dei fondi necessari al pagamento dei

corrispettivi di riscatto, dei relativi interessi e per le provvisionali di cui agli articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Allegato n. 1.

Convenzione per il riscatto della ferrovia Palazzolo-Paratico.

L'anno millenovecento otto addì ventotto del mese di giugno in Roma, ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici.

Avanti di me avvocato cavaliere Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Luigi Cappelletti del fu Achille, nato a Roma e Felice Novello del fu Giorgio, nato a Palermo, domiciliati entrambi in questa capitale, testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, si sono costituiti:

Le Loro Eccellenze, l'avvocato Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, giusta delega qui allegata sotto il numero 1 ed il professore Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato per il tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il numero 2, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

ed il signor professore ingegnere Francesco Salmoiraghi, rappresentante la Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago di Iseo (sede in Milano, capitale L. 500,000) interamente versato) come da estratto di verbale n. 155 del Consiglio di amministrazione di detta Società, in data 24 giugno 1908 autenticato dal dott. Ernesto Pescini, notaio e qui allegato sotto il n. 3.

Premesso:

Che con R. decreto 28 agosto 1873, n. 1580, venne accordata ai signori Luigi Cicogna, Angelo Mazzucchelli e deputato Giovanni Gregorini la concessione della strada ferrata pubblica da Palazzolo a Paratico sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni della Convenzione 27 detto mese ed annesso capitolato.

Che i concessionari avvalendosi della facoltà loro derivante dall'atto di concessione, costituirono una Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo (R. decreto 17 maggio 1881, n. 174).

Che l'esercizio di detta strada ferrata aperto il 31 agosto 1876 fu in seguito assunto dallo Stato ai patti convenuti nella Convenzione 15 ottobre 1883 stipulata dalla Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia con la Società concessionaria.

Che con l'articolo 38 del capitolato annesso alla citata convenzione 27 agosto 1873 fu stabilito « dopo vent'anni dal giorno della apertura della linea all'esercizio pubblico, il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione » previa diffida di un anno e secondo le norme stabilite nell'articolo stesso ed in quello seguente.

Che l'accennato termine di venti anni venne a compiersi fino dal 1° settembre 1896, dalla quale epoca spetta al Governo la facoltà di riscattare in ogni tempo la strada ferrata in parola.

Che pertanto con formale atto di diffida 22 dicembre 1904, fu dichiarato alla Società di voler riscattare a sensi del patto e della legge la concessione della detta strada ferrata, intendendo il Governo entrare in possesso della linea col 1° gennaio 1906.

Che a mente del ricordato art. 38 del capitolato di concessione, il settennio di base per la determinazione del prezzo di riscatto è quindi formato dagli anni 1897-1903.

Che in base alle risultanze degli utili della Società, ed ai soli fini della determinazione del prezzo di riscatto, l'utile medio netto dei cinque anni migliori è stato stabilito in L. 27,851.10, salva e riservata ogni decisione sulla definitiva determinazione delle somme da addebitarsi alla Società per lavori occorsi sulla linea pei quali sono in corso trattative con la Società medesima.

Che essendo stata fatta per 90 anni la concessione della linea, si estinguerebbe il 27 agosto 1963, ond'è che a termine del sopraripetuto art. 38 fino a tale data, e cioè per anni 57, mesi 7 e giorni 27, sarebbe dovuto alla Società il prodotto netto di L. 27,851.10, pagabile a semestri posticipati.

Che si è proceduto invece di comune accordo alla capitalizzazione della suddetta annualità di riscatto nella somma capitale di L. 524,714.45.

Che nel periodo intermedio tra il 1° gennaio 1906 (epoca in cui avrebbe dovuto essere pagata la suddetta somma capitale) e il giorno in cui avrà luogo il pagamento, la concessionaria ha continuato e continuerà a percepire le proprie quote di prodotto, onde doversi procedere ad un conguaglio tra le dette quote di prodotto e gli interessi maturati per il non ancora eseguito pagamento del corrispettivo di riscatto.

Che oltre l'accennata somma capitale debbono a termini dell'articolo 39 del capitolato di concessione pagarsi dallo Stato gli oggetti mobili di proprietà sociale e debbono inoltre rimborsarsi le spese di amministrazione sostenute dalla Società dal 1° gennaio 1906.

Tutto ciò premesso, si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Valendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 38 del capitolato annesso alla Convenzione approvata col R. decreto 28 agosto 1873, n. 1580, il Governo riscatta dalla Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo la concessione di questa ferrovia a datare dal 1° gennaio 1906, restando da tale data di pieno diritto sciolta e risoluta la concessione accordata con il detto R. decreto 28 agosto 1873.

Art. 2.

In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente il Governo pagherà alla Società la somma capitale di L. 524,714.45 (lire cinquecentoventiquattromila settecentoquattordici e centesimi quarantacinque) risultante dalla capitalizzazione al cento per cinque dell'annualità di riscatto.

In aggiunta al detto capitale saranno rimborsate alla Società le spese di amministrazione da essa sostenute dal 1° gennaio 1906 fino al giorno del pagamento nella misura di L. 3500 all'anno.

Il Governo pagherà inoltre alla Società gli oggetti mobili di proprietà sociale riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada al prezzo da determinarsi nei modi stabiliti dall'art. 39 del capitolato annesso all'atto di concessione.

Art. 3.

Mediante il corrispettivo sovra convenuto la Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo, si intenderà pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che potesse competerle verso il Governo in dipendenza del suddetto capitolato di concessione rimanendo solamente salva e riservata ogni decisione per ciò che riguarda l'addebitamento dei lavori occorsi sulla linea e dichiarandosi ogni altra questione reciprocamente definitiva e transatta con la presente Convenzione.

La Società medesima si rende garante verso il Governo di ogni danno o molestia per parte dei terzi relativamente a lavori e provviste di ogni genere da essa eseguiti per la costruzione della ferrovia.

Art. 4.

Approvata con legge la presente Convenzione per questo sol fatto il Governo entrerà in piena ed assoluta proprietà della line

riscattata, della quale è già in possesso, e la Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo garantendo la proprietà dei terreni da essa acquistati per la costruzione della linea, consegnerà al Governo entro tre mesi dalla data d'approvazione i documenti comprovanti che quei terreni sono liberi da ogni vincolo o peso, salvo i pesi pubblici. In proposito si conviene che resta compreso fra i terreni afferenti alla ferrovia l'appezzamento sito in comune di Capriolo di metri quadrati 3130 circa (n. 1440 *b*, 1440 *d* e 911 *c*, del vecchio catasto) ed esclusa l'area di metri quadrati 1839 circa (n. 2078 di mappa) su cui esiste il binario, che si riconosce privato di diramazione all'officina di Palazzolo.

Il Governo dal canto suo provvederà entro il termine d'un anno dalla stessa data, per le occorrenti volture catastali.

Art. 5.

Il pagamento alla Società della somma capitale di L. 524,714.45 di cui al precedente art. 2 avrà luogo in una sola volta dopo che sia stata approvata con legge la presente Convenzione. Nel caso che a questa epoca non fosse ancora definita la questione dei lavori da porre a carico della Società sul prezzo di riscatto, sarà trattenuto l'ammontare di essi preteso dal Governo, salvo invertire a cura di questo la differenza controversa in rendita consolidata 3.75 per cento da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

La liquidazione dei conti di dare ed avere con la Società dal 1° gennaio 1906 al giorno del pagamento, sarà eseguita mediante un apposito conto corrente fruttifero al 5 0[0, cinque per cento, da regolarsi al 31 dicembre d'ogni anno, con riporto dello sbilancio a conto nuovo dell'anno seguente.

Nella liquidazione saranno osservati i seguenti criteri:

a) saranno calcolate a debito della Società le quote di prodotto introitate per gli esercizi dal 1° gennaio 1906 in poi;

b) saranno calcolate a credito della Società il capitale di riscatto e le somme pagate dalla Società per conto dello Stato, per imposte terreni, fabbricati, consorzi del lago e grandinifugo e per tasse d'assicurazione incendi.

Art. 7.

Qualunque questione potesse insorgere nell'eseguimento della presente Convenzione, sarà deferita ai tribunali salvo per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione 15 ottobre 1883 di sopra accennata, l'osservanza del disposto dell'art. 13 della Convenzione stessa.

Art. 8.

La presente Convenzione non sarà valida nè definitiva se non dopo che sarà stata approvata dall'assemblea generale degli azionisti della Società concessionaria e sanzionata con legge dello Stato.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Luigi Dari.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro
Giuseppe Fasce.

Il rappresentante la Società anonima
della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo
F. Salmoiraghi.

Luigi Cappelletti, teste.
Felice Novello, teste.

Il segretario delegato ai contratti
Ettore Giusti.

Si omette la trascrizione degli allegati 1, 2 e 3.

Approvata a voti unanimi dall'assemblea generale della Società anonima ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo, con deliberazione 27 luglio 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà,
Il ministro dei lavori pubblici
P. BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato n. 2.

Convenzione per il riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna.

Si premette

che con R. decreto 29 giugno 1884, n. 2520, la ferrovia Camposampiero-Montebelluna fu concessa per 90 anni col sussidio chilometrico di L. 1000 per 35 anni alla provincia di Padova;

che la provincia di Padova cedè alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane la linea stessa con altra sovvenzione annua chilometrica di 1000 lire a suo carico e di L. 500 a carico del comune di Padova, da corrispondersi per 35 anni ed anche in caso di riscatto da parte del Governo;

che volendosi dal Governo comprendere nella rete di Stato tale linea furono avviate trattative per un riscatto convenzionale;

che il Consiglio provinciale di Padova, con deliberazione 18 dicembre 1908, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 22 gennaio 1909, diede espresso assenso all'immediato riscatto della linea da parte del Governo, alle condizioni che sarebbero stabilite dal Governo stesso direttamente con la Società Veneta, continuando a corrispondere, anche dopo il riscatto ed a tutto il 26 luglio 1921, la propria sovvenzione;

che il Consiglio comunale di Padova, con deliberazione 12 dicembre 1908, ha confermato l'obbligo suo di continuare a corrispondere la propria quota di sovvenzione posteriormente al riscatto sino a tutto il 26 luglio 1921;

che le trattative con la Società Veneta hanno portato ad accordo sul riscatto dal 1° febbraio 1909 e sulla indennità di 2,075,000 lire oltre la continuazione dei sussidi governativi, provinciali e comunali sino alla loro scadenza.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Governo riscatta con decorrenza dal 1° febbraio 1909 la linea Camposampiero-Montebelluna, restando di pieno diritto risoluta la concessione accordata con R. decreto 29 giugno 1884, n. 2520, alla provincia di Padova e da questa ceduta alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.

Art. 2.

In corrispettivo del riscatto il Governo si obbliga a pagare alla Società veneta in una sola rata entro tre mesi dalla registrazione della presente Convenzione, la somma di 2,075,000 lire, continuando a corrispondere la propria sovvenzione di L. 1000 al chilometro sino al termine stabilito nell'atto di concessione.

Da tale acquisto è escluso il materiale rotabile che resta di proprietà della Società veneta.

Art. 3.

La Società veneta si obbliga a consegnare allo Stato la linea in condizioni di regolare manutenzione entro un mese dalla data di registrazione della presente Convenzione, ed in particolare ad eseguire i lavori indicati nel rapporto degli ispettori superiori Quaglia, De Pretto e Bianchini, comunicatole con la Ministeriale 31 gennaio 1909, ed a ritirare dalla linea stessa tutto il proprio personale appena ne sia richiesta.

Art. 4.

La Società Veneta garantisce allo Stato la piena ed assoluta proprietà e libertà della linea, dei terreni sui quali insiste e dei fab-

bricati ad essa inerenti, obbligandosi a consegnare i relativi documenti entro due mesi dalla registrazione della presente Convenzione, restando allo Stato la cura di provvedere alle conseguenti volture catastali.

La Società si rende pure garante verso il Governo di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea ed ai lavori e provviste d'ogni genere da essa eseguiti per la manutenzione della linea stessa sino al giorno dell'effettiva consegna.

Art. 5.

La Società veneta rinuncia ai giudizi iniziati contro il Ministero dei lavori pubblici e l'Amministrazione delle ferrovie di Stato con citazione 4 luglio 1908 ed al ricorso 24-25 settembre 1908 alla 4ª sezione del Consiglio di Stato, come ad ogni e qualunque pretesa per le condizioni di esercizio della Camposampiero-Montebelluna in dipendenza delle denunciate Convenzioni per l'uso della Padova-Bassano, per il servizio delle stazioni comuni, per l'uso e scambio del materiale mobile e per l'eseguimento e istradamento dei trasporti.

Art. 6.

Per il periodo dal 1° febbraio 1909 all'effettiva consegna della linea si procederà fra il Governo e la Società Veneta alla liquidazione delle rispettive partite di dare ed avere conteggiando a debito del Governo gli interessi del 3 1/2 per cento sulla indennità di riscatto ed a credito i prodotti netti dell'esercizio risultanti da conto debitamente documentato giusta gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Società stessa.

Il saldo sarà pagato a chi di diritto entro due mesi dall'avvenuta liquidazione.

Art. 7.

La presente Convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
P. BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **240** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione, degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti ai demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi (1) *A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O*, controfirmati dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata al 1° luglio 1908, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato *P*, controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, annesso al presente decreto, in complessive lire millesettecentonovantanove e centesimi sessantanove (L. 1799.69), la residua annua tassa del 30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta al fondo per il culto, a termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

È altresì accertato in complessive lire ventitremilacinquecentotrenta e centesimi novantatre (L. 23,530.93), il residuo debito del fondo per il culto per rate arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1908.

L'anzidetta annua tassa ed arretrati saranno prelevati dalla rendita iscritta a favore del fondo per il culto coi predetti RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

(1) *Gli elenchi di cui nel presente decreto saranno pubblicati in un prossimo numero della* Gazzetta.

Il numero 499 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di detta legge, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali della presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco (1) controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nelle colonne 8 e 9 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata cinque per cento, iscritta in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul gran libro del Debito pubblico a favore del demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, ora convertita, per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262, al tre e settantacinque - tre e cinquanta per cento netto, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1909, la complessiva rendita, tre e settantacinque per cento netta di lire quattromilasettecentonovantaquattro e centesimi cinquantadue (L. 4794.52) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 9 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire sessantatremilaquattrocento e centesimi ventuno (L. 63,400.21) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1908, e già pagate sul fondo costituito dagl'interessi della rendita iscritta in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme, depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

(1) *L'elenco di cui nel presente decreto sarà pubblicato in un prossimo numero della* Gazzetta.

Il numero 442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Nostro decreto del 10 novembre 1907, n. 818;

Udito il parere del Consiglio superiore del lavoro, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, per l'interno, per l'istruzione pubblica e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per l'applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — COCCO-ORTU — RAVA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del testo unico (R. decreto 10 novembre 1907, n. 818) della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, per fanciulli si intendono le persone, d'ambo i sessi, che non hanno superato i 15; e per donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno superato i 21.

Art. 2.

Agli effetti della stessa legge, è opificio industriale o laboratorio ogni luogo ove si compiano, con l'intervento di donne o fanciulli, qualunque sia il numero degli operai salariati adibiti, lavori manuali di natura industriale col mezzo di macchine non mosse dall'operaio che le usa. Quando non si adoperino macchine, è considerato opificio o laboratorio ogni luogo dove siano occupati per il lavoro suddetto più di cinque operai senza distinzione di sesso o di età.

Gli Istituti e luoghi di ricovero, di educazione o di istruzione, i quali occupino i fanciulli in lavori manuali, sono sottoposti alla osservanza della legge, quando si verifichi una delle condizioni seguenti:

a) che le officine o i laboratorî siano esercitati per speculazione industriale o nell'interesse dei maestri o capi d'arte che li dirigono;

b) che il lavoro effettivo manuale sia prevalente sullo studio e sull'insegnamento professionale, anche se questo sia impartito nelle officine o laboratorî degli Istituti, purchè non si tratti di Istituti direttamente amministrati dallo Stato, o in qualsiasi modo sottoposti alla vigilanza o tutela di esso.

L'accertamento di tali condizioni spetta al ministro di agricoltura, industria e commercio, udito l'avviso del Comitato permanente del lavoro, e anche del Consiglio superiore dell'assistenza e beneficenza pubblica allorquando si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) per Istituti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª).

Agli effetti della stessa legge, per costruzioni edilizie si intendono tutti i lavori che hanno per oggetto la costruzione, la manutenzione il finimento, la riparazione, la demolizione o la distruzione di qualsiasi opera edilizia, compresi i lavori di costruzione e manutenzione stradale, di arginature, di riporti e di sterri, che non abbiano scopi agricoli. Per i lavori di costruzione edilizia, come per quelli che si compiono nelle cave, miniere e gallerie, la legge è sempre applicabile, anche se non è fatto uso di macchine, o se non sono occupati operai in numero superiore a cinque, purchè fra essi vi siano donne o fanciulli.

Art. 3.

Le donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale, sono considerati, agli effetti della legge, come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dall'esercente dell'azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione.

TITOLO II.

Libretto di lavoro

CAPO I.

Rilascio del libretto.

Art. 4.

Il libretto di lavoro sarà conforme al modello annesso al presente regolamento, e porterà allegati il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e questo regolamento. Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell'art. 2 del regolamento.

Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che erano già occupate in una azienda il giorno 1° luglio 1903, e che tuttora proseguono a rimanervi occupate. Queste nel caso che si trasferiscano ad altra azienda, debbono munirsi del libretto, in conformità a quanto prescrive l'art. 2 del testo unico della legge. Esse sono tuttavia esonerate dall'obbligo di dimostrare l'adempimento della istruzione, quando presentino attestato di servizio prestato nell'azienda da cui si allontanano, dal quale risulti la occupazione all'epoca suddetta.

Art. 5.

I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali, e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte, e la firma dell'ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti.

Art. 6.

Le visite mediche per il rilascio del libretto di lavoro sono fatte dall'ufficiale sanitario comunale.

La visita della minorenne deve essere fatta alla presenza d'una sua parente o di altra donna di sua fiducia.

La dichiarazione medica deve esser corredata, con precisione, dei connotati del titolare del libretto, in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita.

Il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad una accurata visita la donna minorenne o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica, sono adatti, senza nocumento pel loro sviluppo organico, al lavoro manuale, specificando quei lavori ai quali, eventualmente, non credesse adatta la persona visitata.

Art. 7.

Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente, nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso. Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato.

Art. 8.

I sindaci debbono tenere pei libretti di lavoro rilasciati, un registro conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ufficio del lavoro.

Art. 9.

Per il rilascio irregolare di libretto di lavoro, o per irregolarità nella dichiarazione medica, di cui agli articoli 5, 6 e 7, sono applicabili ai sindaci, ai funzionari comunali e ai sanitari le sanzioni di cui all'art. 13 del testo unico della legge, salve le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale.

CAPO II.

Adempimento dell'obbligo della istruzione.

Art. 10.

I fanciulli e le donne minorenni che sono soggetti, per quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904, n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento e quello di frequenza delle classi elementari superiori obbligatorie esistenti nel Comune di loro residenza abituale.

I fanciulli che, raggiunta l'età di dodici anni, non abbiano superato l'esame di compimento e frequentato le classi superiori sud-

dette, debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole, affinchè possano uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 11.

L'incapacità intellettuale, di cui all'articolo 2 del testo unico della legge, deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico, o dallo ispettore scolastico. Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I fanciulli e le donne minorenni che ottennero il proscioglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli e le donne minorenni, i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 19 giugno 1902, n. 242, fino a tutto l'anno scolastico 1906-907, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13.

Ai fanciulli e alle donne minorenni che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo, ma che abbiano frequentato il corso elementare inferiore e non superato l'esame di compimento, o non frequentato le classi superiori elementari esistenti nel Comune di loro residenza, può esser rilasciato ugualmente il libretto per l'ammissione al lavoro qualora l'industriale, presso il quale vanno ad occuparsi, dichiari all'autorità comunale, che ne farà annotazione sul libretto, il modo con cui ottempererà al disposto dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e del 4° comma dell'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, affinchè sia assicurato il completamento, entro il 1° luglio 1910, secondo le norme predette, della istruzione di tali fanciulli e donne minorenni.

La stessa dichiarazione deve farsi dagli industriali, agli effetti del 4° comma del citato articolo 2 del testo unico della legge, nei riguardi dei fanciulli che già occupano.

A tale scopo gli industriali devono presentare al Comune della sede dell'azienda i libretti di lavoro dei fanciulli che debbono completare l'istruzione, perchè vi venga fatta l'annotazione.

Art. 14.

Per gli effetti dell'articolo precedente, all'obbligo della istruzione, di cui all'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, fino al 1° luglio 1910, si può anche ottemperare colla frequenza delle scuole serali o festive, purchè si ottenga alla fine il certificato di proscioglimento.

Nel caso previsto dall'art. 13 e dal primo comma di questo articolo, qualora si constati la non frequenza alla scuola, i sindaci, e i funzionari preposti alla vigilanza per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, devono procedere all'immediato ritiro del libretto di lavoro, e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare del libretto.

CAPO III.

Obblighi dell'industriale.

Art. 15.

I proprietari, i gerenti, i direttori da cui dipende l'azienda industriale, e i cottimisti che assumono alla loro dipendenza altri operai, prima di ammettere al lavoro donne minorenni o fanciulli, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'art. 4, verificare se è completo e regolare, e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenne o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza, e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell'azienda.

Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenne o del fanciullo.

Art. 16.

Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all'azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all'industriale di trattenerlo per qualsiasi motivo.

Art. 17.

I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare, o appartenenti a fanciulli o a donne minorenni che hanno superata l'età per la quale è prescritto l'obbligo del libretto, debbono essere restituiti, dall'industriale che li detiene, al Comune in cui trovasi l'azienda. Questo li riconsegna ai Comuni che li hanno emessi.

TITOLO III.

Denuncie di esercizio

—

Art. 18.

Nella compilazione dei moduli per le denuncie prescritte dall'articolo 3 del testo unico della legge il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve curare che siano poste le sole domande dirette ad ottenere tutte le notizie e indicazioni relative all'applicazione della legge nell'azienda.

Tuttavia potranno esservi aggiunte le domande per le notizie e indicazioni relative all'applicazione della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro, qualora il Ministero predetto ritenga opportuno formulare un unico modulo per le denuncie prescritte da entrmbe le leggi.

Art. 19.

I moduli delle denunzie sono forniti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alle prefetture del Regno. Gli industriali debbono richiederli, o direttamente alla prefettura, o per mezzo delle rispettive autorità comunali, e li ricevono gratuitamente.

Art. 20.

I prefetti e i sindaci debbono tenere un registro delle denunzie delle aziende industriali soggette all'osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a loro rispettivamente presentate. Il modello è stabilito dal Ministero predetto.

Le prefetture debbono trasmettere, entro il primo quadrimestre dell'anno, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, Ufficio del lavoro, le denuncie annuali presentate nel loro territorio, ed entro due mesi dalla presentazione, quelle di apertura, variazione o cessazione di esercizio.

Art. 21.

Gli industriali, che esercitano una azienda contemplata dall'art. 2 del presente regolamento, sono tenuti a presentare alla prefettura nella cui circoscrizione è situata l'azienda, entro il primo bimestre dell'anno, la denunzia annuale di esercizio.

Le denuncie per nuova apertura, per variazione o cessazione di esercizio, per cambiamento di ditta, o per introdotte modificazioni - nel senso di ammissione, o modificazione, o cessazione di impiego al lavoro di donne o di fanciulli, ovvero di adozione di macchine o di rinuncia all'uso di esse - sempre che abbiano luogo in una delle aziende contemplate nell'art. 2 del presente regolamento, debbono presentarsi alla prefettura entro un mese dalla data del fatto per cui esse sono richieste.

Art. 22.

Gli esercenti industrie che occupano donne o fanciulli solo in alcuni periodi dell'anno debbono presentare al prefetto la denuncia annuale di esercizio entro il primo bimestre dell'anno: ma se in esso non sia compreso il periodo in cui sono al lavoro le donne e i fanciulli, è data facoltà di indicare solo sommariamente e presuntivamente il numero delle donne e dei fanciulli che verranno in seguito occupati al lavoro. Non oltre poi quindici giorni dalla data

dell'impiego effettivo di essi, quella denuncia deve essere completata mediante la presentazione di una denuncia di variazione, contenente le indicazioni precise sul numero e l'età dei fanciulli e delle donne che sono stati assunti al lavoro.

Art. 23.

Gli esercenti industrie a lavoro non continuativo, che impieghino donne o fanciulli, debbono presentare la denuncia, corredata di tutti i dati voluti, nel termine di quindici giorni dall'inizio del lavoro.

Art. 24.

Nella compilazione delle denuncie gli industriali sono tenuti a fornire in modo chiaro e preciso tutte le indicazioni richieste dal modello che viene consegnato dalla prefettura.

La prefettura non può accettare dagli esercenti le denuncie le quali non siano formalmente complete e perfette. Deve poi rifiutare l'accettazione delle denuncie presentate da aziende che evidentemente risultano esonerate dall'obbligo della presentazione, perchè non occupano donne o fanciulli, o perchè non trovansi nelle condizioni volute dall'art. 2 di questo regolamento.

Art. 25.

Gli industriali debbono trovarsi in grado di esibire, ad ogni richiesta, ai funzionari cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della legge, il certificato di eseguita e regolare presentazione della denuncia di esercizio.

TITOLO IV.

Registro ed affissioni

Art. 26.

In ogni azienda industriale soggetta alla osservanza della legge, è tenuto un registro dal quale risulti il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita delle donne minorenni e dei fanciulli occupati. Pei fanciulli e le minorenni appartenenti ad uno degli Istituti contemplati dal comma 2° dell'art. 2, deve risultare anche il nome dell'Istituto cui appartengono.

Il modello del registro è compilato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le aziende soggette all'osservanza della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro, possono esimersi dalla tenuta di questo registro quando abbiano in regola il libro matricola previsto dall'art. 25, n. 1 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione di quella legge.

Art. 27.

Una tabella affissa, in modo che ne sia agevole la lettura, all'ingresso di ciascuna azienda industriale, o nei locali di lavoro, indica l'orario del lavoro per le donne ed i fanciulli.

In essa è specificata la durata e la repartizione dei periodi di riposo giornaliero, coll'indicazione delle ore in cui deve avere luogo l'entrata e l'uscita.

Il sindaco deve vistare la tabella in conformità al disposto dell'articolo seguente, capoverso.

Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e del presente regolamento.

Art. 28.

A norma dell'art. 11 del testo unico della legge, gli esercenti aziende contemplate dall'art. 2 di questo regolamento, allorquando intendano munire l'azienda stessa di un regolamento interno di fabbrica, devono presentarlo al sindaco, in doppio esemplare, munito della loro firma.

Il sindaco, accertata l'identità dei due esemplari, deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all'interessato per l'affissione di cui all'art. 11 citato.

TITOLO V.

Lavori pericolosi e insalubri

Art. 29.

Per l'esecuzione dell'art. 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle:

Tabella **A**.

Industrie insalubri o pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli.

1. Macinazione e raffinazione dello zolfo.
2. Fabbriche di polveri piriche, di dinamite e di altri esplosivi.
3. Fabbriche pirotecniche, di micce da minatori, di capsule per armi da fuoco, e stabilimenti di caricamento delle cartucce.
4. Officine per la produzione di gas illuminante.
5. Officine per la produzione di carburi e derivati.
6. Fabbriche di acido solforico, di acido solfororo e di solfiti, di acido nitrico, di acido cloridrico.
7. Officine per la produzione di gas compressi (quali acido carbonico, ossigeno, ammoniaca).
8. Fabbriche di solfuro di carbonio.
9. Fabbriche di fosforo, di cloro, di cloruro e di ipoclorito di calcio, di altri ipocloriti e di cloruro di zolfo.
10. Fabbriche di cromati.
11. Fabbriche di ossido di piombo e di biacca, di altri preparati di piombo e di preparati antimoniali.
12. Fabbriche di sale di soda col metodo dell'acido solforico.
13. Fabbriche di ammoniaca e di potassa.
14. Fabbriche di cianuri.
15. Fabbriche di sali di bario, di acido ossalico e di ossalati.
16. Fabbriche di colori detti di anilina.
17. Fabbriche di colori a base arsenicale o di preparati arsenicali.
18. Fabbriche di collodio e di celluloide.
19. Fabbriche di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico, e di essenze e di olii essenziali (quali trementina e canfora).
20. Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
21. Industria della doratura e della argentatura.
22. Industria degli specchi con amalgama di mercurio.
23. Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio.
24. Industria della lavorazione del piombo metallico, della fusione di caratteri, ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio e mercurio.
25. Industria della preparazione del bianco di zinco.
26. Industria dell'estrazione dell'olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.
27. Industria delle sardigne, ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua.
28. Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio.

Dato che le industrie elencate nella tabella *A* siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali, insieme ad altre industrie non elencate, il divieto non si estende a queste ultime, semprechè le due industrie vengano esercitate in locali separati.

Tabella **B**.

Lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele.

1. Miniere	Esclusa l'applicazione nello scavo e nella estirpazione del minerale; nella collocazione delle armature; nel maneggio degli apparecchi di estrazione, tornichetti, verricelli, ecc.; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei.

2. Cave e torbiere . . .	Esclusa l'applicazione nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi.
3. Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave.	Esclusa l'applicazione nella polverizzazione, nella stacciatura a secco e nel movimento delle polveri.
4. Officine metallurgiche e mineralurgiche.	Esclusa l'applicazione nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, antimonio o mercurio. — Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di solfo per la liquefazione del minerale solfifero. — Nella torrefazione in caselle, in cumuli, ecc., dei sulfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere ed in ispecie delle metalline di rame arsenicali. — Nei lavori di levigatura ed arrotatura, dei laminatoi, delle macchine a stampo o a impronta. Nella zincatura, stagnatura e piombatura delle lastre metalliche o di oggetti di metallo in genere, può essere consentita la ammissione a talune delle operazioni o fasi di lavoro.
5. Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità.	Esclusa l'applicazione nella manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, nelle operazioni di manutenzione delle batterie d'accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee servonti alla corrente. Per gli stabilimenti elettrochimici in particolare, esclusa la applicazione: *a)* nell'elettrolisi per via umida: dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori; *b)* nell'elettrolisi per via secca: dalla polverizzazione e stacciatura a secco e dai movimenti di polveri, dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni elettrici.
6. Fabbriche di fiammiferi.	Esclusa l'applicazione nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiammiferi; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti, o dove si diffondono esalazioni fosforiche, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione. — I fanciulli e le donne minorenni, impiegati, devono, da dichiarazione medica scritta nel libretto, risultare esenti da carie dentaria. — La visita medica deve essere ripetuta ogni anno. — L'orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive.
7. Distillerie del catrame per l'estrazione della benzina, della paraffina, degli olii minerali, ecc.	Esclusa l'applicazione nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni.
8 anifatture dei ta-	Esclusa l'applicazione nell'apertura delle balle; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione; nella essiccazione nei locali chiusi; nelle macinazioni e setacciature; nella produzione degli estratti e nella trinciatura.
9. Fabbriche di solfato di chinino.	Esclusa l'applicazione nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino.
10. Fabbriche di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre, vetri mousseline, conterie.	Esclusa l'applicazione nei locali in cui si polverizza la materia prima; e si fanno le perle; nella soffiatura dei vetri; nella pulitura e demolizione dei forni; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia; nella arruotatura e levigatura. Possono i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiano i vetri (esclusi i vetri mousseline) per esservi adibiti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempora, quando questi siano nello stesso locale e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali, e ad impedire la irradiazione del calore dei forni.
11. Fabbriche di caoutchouc, guttaperca ed ebanite.	Esclusa l'applicazione nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caoutchouc negli olii essenziali, e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili.
12. Filatura e tessitura dall'amianto.	Esclusa l'applicazione nei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.
13. Concerie di pelli . .	Esclusa l'applicazione nei locali della macinazione delle materie concianti; nei lavori di trattamento con la calce; nelle fosse di concia o dove si sviluppano liberamente polveri; e in quelle operazioni di raffinatura delle pelli ove si fa uso di petrolio, eteri ed altri infiammabili.
14. Industria del feltro .	Esclusa l'applicazione nella lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.
15. Lavorazione del cappello.	Esclusa l'applicazione nelle lavorazioni di pomiciatura, spazzolatura, plottatura e rasatura, quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo.

16. Fabbriche di concimi artificiali.	Esclusa l'applicazione nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione, vapori e gas nocivi per reazioni chimiche.
17. Fabbriche di colla. .	Esclusa l'applicazione nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
18. Fabbriche di bottoni d'osso.	Esclusa l'applicazione nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
19. Fabbriche di carta e magazzini di cernita.	Esclusa l'applicazione nella cernita e nel trituramento degli stracci e della carta usata, a meno che non sia provveduto ad una burattazione (battitura) preventiva e ad un'efficace aspirazione della polvere; e nella tintura delle carte con preparati velenosi.
20. Tipografie	Esclusa l'applicazione nella pulitura dei caratteri.
21. Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marmo e baritina.	Esclusa l'applicazione dove si sviluppano liberamente polveri, a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione.
22. Battitura, cardatura e pulitura delle lane, dei cotoni, dei lini, della canapa, della juta, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli; apritura e battitura dei cascami di seta.	Esclusa l'applicazione nei locali dove sono eseguite, anche se i fanciulli e le donne minorenni sono addetti al servizio di altre macchine, o ad altri lavori, quando non si sia provveduto all'efficace allontanamento delle polveri.
23. Fabbriche di ceramiche .	Esclusa l'applicazione nei locali di preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), e di macinazione a secco delle materie prime, e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo.
24. Tintorie	Esclusa l'applicazione nei locali dove si fanno preparazioni di colori e di bagni velenosi.
25. Lavori nei porti . .	Esclusa l'applicazione nelle operazioni di stivaggio od in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore; nei lavori di imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate o da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa, tranne che nelle operazioni del maneggio di cesti vuoti o del riempimento dei medesimi; nei lavori sulle calate; nei lavori di pitturazione delle navi.

Art. 30.

Per le eventuali modificazioni delle tabelle, di cui all'articolo precedente, si seguono le norme dell'art. 4 del testo unico della legge.

TITOLO VI.

Orario di lavoro e durata dei riposi

Art. 31.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell'orario di lavoro, prevista dal 4° comma dell'art. 5 del testo unico della legge, richiede l'avviso motivato del Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

Art. 32.

Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettono sospensione di lavorazione, per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno, durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta, devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti, ed attuare per esse un orario di lavoro di durata complessiva, fra diurna e notturna, non superiore a quella fissata dall'articolo 7 del testo unico, interrotto dai riposi prescritti dall'art. 8. Per questa concessione deve sentirsi l'avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro.

La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata.

Art. 33.

Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute, ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicendarsi con l'altra se non concorra l'assenso degli operai interessati, di età superiore ai 15 anni, da accertarsi a mezzo di votazione segreta, fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai. Per la validità dell'assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati.

Il verbale della votazione deve essere conservato dall'industriale nella sede dell'azienda, ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

La revoca dell'assenso deve esser data nella stessa forma.

La distribuzione delle donne e dei fanciulli fra le diverse squadre e il passaggio di essi dall'una all'altra, quando non risultino da documenti dell'azienda, debbono constare da apposito registro.

Art. 34.

Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un'ora o rispettivamente a mezz'ora, prevista dal secondo comma dell'art. 8 del testo unico della legge, deve esser richiesto ed accertato, nei modi di cui all'articolo precedente, l'assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio. L'assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni.

La riduzione a mezz'ora del riposo intermedio, consentita dall'art. 8 del testo unico della legge, è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell'art. 5 del testo unico, quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni, con orario non eccedente le ore 8 1/2.

Art. 35.

Le tolleranze concesse all'inizio, alla ripresa o alla fine del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio.

Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti.

Purchè sia rispettata la prescrizione del capoverso precedente, la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi, durante l'orario di lavoro, ad eccezione del riposo di mezz'ora nel caso del lavoro a squadre.

TITOLO VII.

Prescrizioni di sicurezza e di igiene. Vigilanza sanitaria

Art. 36.

Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto.

Art. 37.

I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle

donne o ai fanciulli sia permesso di rimanere, durante il riposo intermedio, nei locali di lavoro, tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell'opificio.

Art. 38.

I locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitorî e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età, debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene o della sicurezza degli operai.

Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Corpi consultivi di cui all'art. 4 del testo unico della legge.

In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficienti ad impedire che l'aria risulti dannosa agli operai; che sia curata la loro manutenzione; che siano liberi da umidità, compatibilmente alle esigenze del lavoro; che siano forniti d'acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne, e in numero non minore di 1 ogni 40 persone.

Art. 39.

La osservanza delle condizioni è accertata dai funzionari incaricati della vigilanza per l'esecuzione della legge, i quali, nei casi in cui le condizioni volute non fossero soddifatte, indicano, sentito, per la parte igienica e sanitaria, anche l'avviso dell'ufficiale sanitario, i lavori di adattamento occorrenti. Contro le ordinanze degli ispettori può essere inoltrato ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 40.

Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste dalla speciale loro destinazione.

Il tempo da concedersi alle operaie nutrici per l'allattamento, in più dei riposi prescritti dall'art. 8 del testo unico della legge, deve avere almeno la durata di un'ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica; ed almeno di mezz'ora per quelle che profittano delle stanze d'allattamento.

Dall'obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti.

Art. 41.

L'ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati, o se sono affetti da malattie contagiose.

La visita dev'essere ripetuta ogni volta che il fanciullo o la minorenne vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei coll'ultima dichiarazione medica.

Nei Comuni, nei quali il prefetto lo reputi opportuno per la reregolarità e speditezza del servizio, possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente, altri medici, scelti su proposta del medico provinciale, specialmente fra i medici condotti del Comune stesso. Essi hanno, agli effetti di legge, le medesime attribuzioni affidate all'ufficiale sanitario comunale.

Art. 42.

La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti.

I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull'attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro, gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale, ed informarne, con verbale, l'autorità giudiziaria, trasmettendole i due certificati, per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

Art. 43.

Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a un'azienda, quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose, ordinando l'allontanamento di coloro che ne risultino affetti.

Art. 44.

Il medico provinciale verifica ogni anno, con visite nel proprio distretto, l'andamento del servizio sanitario, per suggerire all'uopo gli opportuni provvedimenti.

Art. 45.

Gli esercenti debbono esigere dalle operaie puerpere, che intendono riprendere il lavoro, un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese, prescritto dall'art. 6 del testo unico della legge. Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell'operaia dall'ufficiale sanitario, o da uno dei medici condotti, od anche, con l'autenticazione del sindaco, da una delle levatrici condotte del Comune.

Nei casi preveduti nella seconda parte del predetto art. 6 del testo unico della legge, l'ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato, senza alcuna spesa a carico dell'operaia.

TITOLO VIII.

Ispezioni, contravvenzioni, sanzioni.

Art. 46.

I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l'esecuzione della legge, ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria, nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare, debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano o sappiano che si compia lavoro industriale, per accertare se eventualmente ricada sotto l'obbligo dell'osservanza della legge.

Art. 47.

I funzionari predetti hanno inoltre facoltà:

di visitare tutti i locali delle aziende industriali;

di interrogare i proprietari, i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i cottimisti, i capi-officina, gli operai, sia adulti sia fanciulli, ed ogni altra persona presente nei luoghi sopraddetti;

di esaminare i registri, i libretti di lavoro, le tabelle, e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento, nonchè i regolamenti interni di fabbrica ove esistano.

Art. 48.

Allorquando i funzionari incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio del mandato ad essi affidato, richiedono l'intervento della forza pubblica.

Art. 49.

I funzionari, di cui agli articoli 46 e 47, accertano, a carico delle persone preposte all'azienda, le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, mediante apposito verbale, in cui debbono determinare con chiarezza e precisione le circostanze del fatto e gli elementi tutti che siano necessari per illuminare i magistrati.

Il verbale deve essere sottoscritto dal funzionario che ha accertata la contravvenzione, e dal proprietario, o dal gerente, o dal direttore della azienda, o dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Se la persona preposta all'azienda ricusi di firmare il verbale, l'ufficiale fa menzione, nell'atto stesso, di tale circostanza.

Art. 50.

I prefetti del Regno debbono trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro un mese dal ricevimento, di cui al quarto comma dell'art. 12 del testo unico della legge, copia dei verbali di accertamento delle contravvenzioni, loro pervenuti dai funzionari di vigilanza.

Parimente le Regie procure devono trasmettere allo stesso Ministero copia integrale delle decisioni delle singole autorità giudiziarie pronunciate sulle contravvenzioni loro deferite, a norma del terzo comma dello stesso articolo della legge, entro un bimestre dalla data della pronuncia.

Art. 51.

La irregolare tenuta dei libretti prescritti dall'art. 2 del testo unico della legge è punita con ammenda unica da 5 a 30 lire.

La mancata affissione dell'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne, dell'esemplare della legge e del presente regolamento, è punita con l'ammenda da lire 10 a 25 per ogni singola omissione.

La mancanza o l'irregolare tenuta del registro dei fanciulli e delle donne tutelati dalla legge è punita con l'ammenda unica da 25 a 50 lire.

La inosservanza delle disposizioni speciali del presente regolamento, emanate per l'applicazione degli articoli 10 e 11 del testo unico della legge, è punita con ammenda di lire 50, salvo le pene maggiori sancite dall'art. 13 di esso.

Eguale ammenda è stabilita per l'eventuale inosservanza dei divieti previsti dall'art. 37 del presente regolamento.

L'impedimento all'ingresso nei luoghi di lavoro delle persone incaricate della vigilanza; il rifiuto di rispondere alle interrogazioni delle dette persone; il dar loro scientemente risposte intese ad occultare la verità; il rifiuto di esibire loro i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda da lire 25 a lire 50.

Art. 52.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenta al Parlamento, a periodi non maggiori di cinque anni, una relazione sulla applicazione della legge e del regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il ministro di grazia e giustizia
ORLANDO.

Modello del libretto di lavoro

Modulo **A.**

Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

(Legge 19 giugno 1902, n. 242, e legge 7 luglio 1907, n. 416 e Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818).

N. . . . .

LIBRETTO DI AMMISSIONE AL LAVORO.

rilasciato a . . . .
figli . . di . . . . e . . . .
nat . . in . . . . il . . . . 1 . . . .
domiciliat . . in . . . .
(1) Ha adempiuto all'obbligo dell'istruzione nella scuola . . . . .
. . . .
negli anni . . . . . . finò al corso . . . .
Inscritt . . nel registro comunale delle donne minorenni e dei fanciulli il . . . . 19 . . .

NB. — Se la donna o il fanciullo non sono nati nel Comune in cui domandano di ottenere il libretto, devono presentare l'atto di nascita, da cui soltanto verrà desunta la dichiarazione di stato civile.

(1) L'adempimento dell'obbligo della istruzione deve risultare da certificato regolare presentato dal richiedente all'atto della domanda.

Nei casi di cui all'art. 13 del regolamento si sostituisce: «L'industriale . . . . dichiara che il titolare del libretto completerà l'istruzione mediante la frequenza della scuola . . . . e che egli si assume l'obbligo di rendere possibile tale frequenza.

Nome e cognome di chi ha la patria potestà sulla donna minorenne o sul fanciullo (o di chi legalmente li rappresenta) . . . . domicilio . . . . firma . . . .
Firma della donna minorenne o del fanciullo . . . .
Data della consegna del libretto . . . .

Bollo del Comune

L'ufficiale di stato civile
. . . .

DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA

fatta a . . . . di anni . . . . . . che intende occuparsi al lavoro di . . . .
Condizioni generali (*a*) . . . . Costituzione scheletrica (*b*) . . . . Stato di salute abituale (*c*) . . . . Attitudine al lavoro (*d*) . . . . Data della vaccinazione o rivaccinazione . . . .
Connotati personali:
statura (metri) . . . . corporatura . . . . colorito . . . .
capelli . . . . occhi . . . . naso . . . .
bocca . . . . denti . . . . fronte . . . .
segni particolari . . . .
Data della 1ª visita . . . .

L'ufficiale sanitario
. . . .

Data della 2ª visita . . . .
Attitudine al lavoro di . . . . Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (*e*) . . . . . .
L'ufficiale sanitario o il medico delegato
. . . .

Data della 3ª visita . . . .
Attitudine al lavoro di . . . . Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (*e*) . . . . .
L'ufficiale sanitario o il medico delegato
. . . .

Data della 4ª visita . . . .
Attitudine al lavoro di . . . . Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (*e*) . . . . . .
L'ufficiale sanitario o il medico delegato
. . . .

Data della 5ª visita . . . .
Attitudine al lavoro di . . . . Si consiglia il trasferimento al riparto di lavorazione (o alla lavorazione) (*e*) . . . . .
L'ufficiale sanitario o il medico delegato
. . . .

ecc. ecc . . . . .

(*a*) Se buone, mediocri o difettose.
(*b*) Se regolare o quali difetti presenti.
(*c*) Se presenta affezioni costituzionali o croniche.
(*d*) Se ha forze corrispondenti al lavoro a cui vuole applicarsi.
(*e*) L'ufficiale sanitario, o il medico delegato, ove lo creda del caso, dovrà suggerire quei cambiamenti di riparto di lavorazione che potessero tornare giovevoli alla salute della persona visitata.

Dichiarazione del gerente l'azienda in cui sono ammessi la donna minorenne o il fanciullo.

1	Ammess allo stabilimento (1) .... il giorno .... anno.... in qualità di.... .... Oggetto dell'industria....... Sede dello stabilimento...... *Firma del gerente*	Uscit dallo stabilimento (1) .... il giorno .... anno.... dove lavorava in qualità di .... Oggetto dell'industria........ Sede dello stabilimento...... *Firma del gerente* ....
2	Ammess allo stabilimento (1) .... il giorno .... anno.... in qualità di.... .... Oggetto dell'industria....... Sede dello stabilimento...... *Firma del gerente* .... ecc.	Uscit dallo stabilimento (1) .... il giorno .... anno.... dove lavorava in qualità di .... Oggetto dell'industria....... Sede dello stabilimento...... *Firma del gerente* .... ecc.

(1) Indicare il nome della Ditta esercente.

(Testo unico della legge e testo del regolamento).

. . . .

. . . .

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 luglio 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mendicino (Cosenza).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Mendicino, esercitando il potere con manifesta partigianeria, ha suscitato il più vivo malcontento nella popolazione.

Nessuna fiducia a questa inspira l'attuale rappresentanza consiliare, completamente disgregata, giacchè di venti consiglieri tre si son dimessi, cinque non intervengono da lungo tempo alle sedute, e dei rimanenti uno è morto e due dovrebbero essere dichiarati decaduti, essendo stati condannati per falso.

Dimessosi il sindaco nell'ottobre u. s. non fu possibile surrogarlo, essendosi impedita violentemente la riunione consiliare indettasi all'uopo.

L'agitazione va sempre più acuendosi ed all'arrivo di un commissario prefettizio, incaricato di accertare lo stato delle cose, la popolazione vivamente eccitata a causa del malgoverno della cosa pubblica, invocò, tumultuando, un'eccezionale misura. Questa - come anche ritenne il Consiglio di Stato con parere del 2 corrente - s'impone per ristabilire la calma e prevenire disordini, che potrebbero degenerare in eccessi.

Prego pertanto la Maestà Vostra di voler apporre l'augusta sua firma allo schema di decreto che, per gravi motivi di ordine pubblico, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mendicino, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Vito Guastadisegno è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Casola di Napoli (Napoli).

SIRE!

Il commissario straordinario di Casola di Napoli deve ancora attendere alla sistemazione della finanza (resa difficile a causa del sequestro di molte contabilità per parte dell'autorità giudiziaria), riordinare i principali servizi pubblici, avviare gli atti per la costruzione dell'acquedotto.

Perciò, ed anche perchè è opportuno attendere lo svolgimento de procedimenti penali in corso a carico di ex-amministratori ed impiegati per i fatti accertati dall'inchiesta che determinò lo scioglimento di quel Consiglio comunale e per altri emersi durante la straordinaria gestione, è necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio stesso, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Casola di Napoli, in provincia di Napoli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casola di Napoli è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 30 maggio 1909:

Gabutti cav. Pietro, maggiore generale comandante brigata Aosta, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 giugno 1909.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Rainaldi nobile di Treia cav. Luigi, colonnello comandante 23 fanteria, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Aosta dal 1° luglio 1909.

Trabucchi cav. Cherubino, id. id. 78 id., id. id. id. brigata Como dal 1° id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Fornaro Domenico, capitano 30 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Casciani Adolio, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 21 giugno 1909.

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ognuno indicata:

Scotti cav. Angelo, colonnello comandante 7 bersaglieri, dal 14 luglio 1909.

Gagliardi cav. Michele, id. id. 62 fanteria, dal 14 id.

Negri cav. Alfonso, tenente colonnello 11 bersaglieri, dal 4 id.

Severino cav. Gaetano, maggiore 89 fanteria, dal 2 id.

Pesati cav. Alessandro, capitano 86 id. dal 2 id.

Paoletti cav. Eugenio, id. 47 id., dal 9 id.

Poli cav. Vittorio, id. 44 id., dal 15 id.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali, come risulta a fianco di ciascuno di essi:

De Maria cav. Federico, tenente colonnello 93 fanteria, De Maria Federico.

De Angelis Pasquale, capitano 1° id., de Angelis Pasquale.

Villasanta Salvatore, tenente 58 id., Villa Santa Salvatore.

Con R. decreto del 1° luglio 1909

Aldinolfi Gabriele, capitano 21 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Cevgani Arturo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 2 luglio 1909.

Mocenigo Guido, id. id. — Chiarini cav. Luigi, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

La[illegible]ino Giusto, id. 25 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Valente Luigi, tenente 29 id., id. id. id.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Cavalli Molinelli Pietro, capitano 67 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Santacatterina Riccardo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dall'8 luglio 1909.

Novarese Carlo, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Valentini Scipione, tenente 12 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Giletta Annibale, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Ghelli Francesco, sottotenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

L'anzianità relativa dei seguenti tenenti di artiglieria viene stabilita come appresso in base all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254:

Balocco Riccardo — Pitassi-Mannella Errico — Regii Sallustio — Zanghieri Giovanni — Splendorelli Guido — Mondino Uberto — D'Antonio Raffaello — Gianni Giuseppe — Bellisai Raimondo — Bergonzi Antonio — Varoli-Piazza Alberto — Forti Paolo — Giglio Manlio — Zimaglia Bernardo — Campi Mario — Pentimalli Natale — Fietta Pietro — Gloria Alessandro — Licari Giuseppe — Mentasti Luigi — Capone Spartaco — Nardone Giuseppe — Riccomi Gino — Bontempelli Aurelio — Brusati Renzo — Ansaldi Giorgio — Monroy Alberto — Ignesti Inigo — Bellomo Nicola — Ruggeri Umberto — Caligaris Andrea — De Feo Alberto — De Rosis Eugenio — Negri Paride — Faccio Michele — Pignatelli Riccardo — Avogadro di Ceretto Ignazio — Barbacini Arturo — Formisano Antonio — Sollier Teodoro — Fedele Alfredo — Zucchi Romolo — Ruggiero Ruggiero.

L'anzianità relativa dei seguenti tenenti di artiglieria viene stabilita come appresso in base all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254:

Prodi Cesare — Pietranera Erminio — Salomon Gio. Battista — Birago Francesco — Scanagatta Ubaldo — Carusi Antonio — Botti Cesare — De Vecchi-Pellati Enrico — Rosica Achille — Visetti Domenico — Cisotti Carlo — Pocobelli Roberto — Focacci Gino.

L'anzianità relativa dei seguenti tenenti di artiglieria rimane stabilita come appresso in base all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254:

Barbasetti nobile del Sacro Romano Impero e di Trun Curio — Belletti Pietro — Giovannelli Vittorio — Coppi Americo — Rosmini Achille — Mazzini Luigi — Nebbia Eduardo — Formisano Antonio — Manzi Luigi — Maggiori Italo — Capaldo Federico — Toraldo Orazio — Rossi Pietro — Barbò Antonio — Majoli Angelo — Zannini Erio — Barelli Pietro — Barbieri Carlo — Pisapia Gioacchino — Chiari Augusto — Lantermo Luigi — Serra Giuseppe — Zanotti Rinaldo — Ignesti Alfredo — Ottaviani Rosolino — Zanazzo Dario — Solimani Ugo — Vannetti Federigo — Giovannozzi Aldo — Cenciarini Vito — Vitali Severo — Villanis Virginio — De Negri Ettore — Cusmano Salvatore — Rescali Lorenzo — Criscuolo Giovanni — Cacace Catello.

L'anzianità dei seguenti tenenti di artiglieria è rettificata in applicazione all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254, ed è stabilita come appresso:

Con anzianità del 5 settembre 1907:

Ramalli Arrigo — Schiano Ugo — Tealdi Filippo — Spigo Umberto — Colombetta Gaetano — Fricchione Gaetano — Giordano Eduardo — D'Aponte Alberto — Romano Lorenzo — D'Amore Mario — Amante Federico — Barbetta Augusto — Ubertis Carlo — Crescitelli Paolo — De Fraja patrizio di Pozzuoli Florido — Albanello Ernesto — Orioli Antonio — Casoletti Umberto — Grande Manfredi — Cipriani Guido — Cione Vincenzo — Rondinella Giuseppe — Segala Enrico — Tommasini Oscar.

Con anzianità del 29 settembre 1907:

Fantazzini Paolo — Tuzzi Alcide — De Bellegarde Costantino — Bellucci Ugo — Valletti Alfredo — Bailo Luigi.

L'anzianità relativa dei seguenti tenenti di artiglieria rimane stabilita come appresso in base all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254:

Bollea Ottavio — Rossi Francesco — Olearo Alfonso — Benelli Cesare — Cauda nob. Ernesto — Turchi Nazzareno — Sarracino Luigi — Tosatto Silvio — Mainardi Alessandro — Ventrella Pasquale — Berardi Paolo — Roncaglia Ercole — Dagasso Giuseppe — Ammaturo Michele — Orlando Taddeo — Signorelli Enrico — Alovisi Luigi — Vitrotti Federico — Marselli Sergio — Varanini Varo — Micheletti Paolo — De Stefanis Giuseppe — Pinto Luigi — De Paris Vittorio — Tirelli Alfredo — De Luca Umberto — Chiarelli Costante — Bianco Ferruccio — Monti Enrico — Tessore Francesco — Oliveri del Castillo Francesco d'Assisi — Borzi Adelchi — Bonini Silvio — Bemporad Aldo — Maresca Pericle.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Revelli cav. Betel-Abiel, capitano laboratorio precisione, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Resta Onofrio, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dall'11 luglio 1909.

Masoni Simone, sottotenente 3 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 30 maggio 1909:

Pizzarello Nicolò, tenente brigata ferrovieri, collocato in congedo provvisorio dal 1° giugno 1909.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

L'anzianità dei seguenti tenenti del genio, è rettificata in applicazione all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254 ed è stabilita come appresso:

Anzianità 5 settembre 1907.

Giri Oreste — Rinaldi Arturo — Barzizza Ernesto — Battista Carlo — Campajola Guido — Bertè Eugenio.

Anzianità 29 settembre 1907.

Azzarone Francesco Saverio — Bachelet Giov. Battista.

L'anzianità relativa dei seguenti tenenti del genio, rimane stabilita come appresso, in base all'art. 35 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1906, n. 254:

Fanizza Aldo — Lastrico Luigi — Levi Decio — Stabarin Alberto — Vercelli Carlo.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Vita-Finzi Carlo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

I seguenti capitani dell'arma di fanteria sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti:

Bosoni cav. Desiderio — Tentori cav. Tito.

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Bertini cav. Giovanni, capitano distretto Pinerolo, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 14 luglio 1909.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Coppini cav. Scipione, tenente colonnello in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1909, e nominato comandante distretto Spoleto.

I seguenti tenenti colonnelli comandanti di distretto militare sono esonerati dall'attuale loro comando e nominati comandanti del distretto per ciascuno indicato a datare dal 1° luglio 1909:

Lostia di Santa Sofia cav. Giuseppe, comandante distretto Treviso, comandante distretto Arezzo.

Bornaghi cav. Enrico, id. id. Spoleto, id. id. Treviso.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Mori Oreste, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 16 maggio 1909:

Carbone cav. Pantaleone, maggiore direzione artiglieria Messina, collocato a riposo, per infermità indipendenti dal servizio, con decorrenza 1° giugno 1909.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Columbro Domenico, tenente contabile, in aspettativa, richiamato in servizio dal 14 giugno 1909.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Del Giudice Roberto, segretario di 1ª classe, promosso primo segretario di 2ª classe, dal 1° luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1909:

Taetti cav. Emanuele, capo sezione di 2ª classe, promosso capo sezione di 1ª classe, dal 1° luglio 1909.

Cartoni dott. cav. Pio, primo segretario di 2ª id., id. primo segretario di 1ª id., dal 1° id.

D'Angelo dott. Bartolomeo, segretario di 2ª id., id. segretario di 1ª id., dal 1° id.

Filosa dott. Angelo, id. 3ª id., id. id. 2ª id., dal 1° id.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1909:

Veca dott. Salvatore, segretario di 2ª classe, promosso segretario di 1ª classe, dal 1° luglio 1909.

Torcia dott. Giuseppe, id. 3ª id., id. id. 2ª id., dal 1° id.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Lucertini Tito, furiere maggiore 68 fanteria, nominato maestro civile aggiunto di ginnastica con lo stipendio annuo di L. 1500.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con dodici anni di servizio, sono nominati ufficiali d'ordine di 4ª classe delle Amministrazioni dipendenti, con l'annuo stipendio di L. 1200:

Bonesi Giuseppe — Giuliani Battista — Sacco Ernesto.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 16 maggio 1909:

Vignoli Alfredo, capitano commissario, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° giugno 1909 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Pettiti Pasquale, militare di 3ª categoria, laureato in medicina o chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

I seguenti sottotenenti di fanteria sono promossi tenenti, con anzianità 1° aprile 1909:

Bornaccini Umberto — Mignanelli Giorgetti Alfredo, (B).

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Fanoli Gino, sottotenente fanteria, laureato in medicina e chirurgia, trasferito col suo grado ed anzianità nel corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Casoni Tomaso, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Pirozzi Cariberto, sottufficiale in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di cavalleria.

Cecchini Antonio, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma del genio.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 20 maggio 1909:

Fabozzi cav. Nicola, maggiore personale distretti, collocato a riposo, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, con decorrenza 17 maggio 1909 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 maggio 1909:

Martelli cav. Ugo, capitano genio, collocato a riposo, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, con decorrenza 19 aprile 1909 ed inscritto nella riserva.

FERROVIE DELLO STATO

ESERCIZIO 1909-1910

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

2ª decade - dall'11 al 20 luglio 1909.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13344 (1)	13344 (1)	—	23	23	—
Media	13344	13344	—	23	23	—
Viaggiatori	4,677,591 00	4,575,422 30	+ 102,168 70	7,379 00	7,521 87	— 142 97
Bagagli e cani	222,186 00	217,440 50	+ 4,745 50	240 00	249 35	— 9 35
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,239,561 00	1,213,110 91	+ 26,450 09	1,173 00	1,369 30	— 196 30
Merci a P. V.	5,554,639 00	5,437,476 99	+ 117,162 01	4,481 00	4,769 21	— 288 21
Totale	11,693,977 00	11,443,450 70	+ 250,526 30	13,273 00	13,909 73	— 636 73
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° al 20 luglio 1909.						
Viaggiatori	9,228,726 00	9,040,572 99	+ 188,153 01	14,287 00	14,549 33	— 262 33
Bagagli e cani	438,365 00	429,645 48	+ 8,719 52	451 00	472 83	— 21 83
Merci a G. V. e P. V. acc.	2,445,612 00	2,397,056 93	+ 48,555 07	2,178 00	2,550 49	— 372 49
Merci a P. V.	10,959,112 00	10,743,650 90	+ 215,461 10	8,634 00	9,306 85	— 672 85
Totale	23,071,815 00	22,610,926 30	+ 460,888 70	25,550 00	26,879 50	— 1,329 50
PRODOTTO PER CHILOMETRO.						
Della decade	876 35	857 57	+ 18 78	577 09	604 77	— 27 68
Riassuntivo	1,729 01	1,694 46	+ 34 55	1,110 87	1,168 67	— 57 80

(1) Esclusi la linea Cerignola stazione-Città, e i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 15 luglio 1909, in Fasano di Gardone, provincia di Brescia, ed il giorno 19 luglio 1909, in Parco Reale, provincia di Torino, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 16 luglio 1909, in Magnacavallo, provincia di Mantova, e il giorno 20 luglio 1909, in Vulcano, provincia di Messina, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 21 luglio 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 26 marzo 1909.

Laureati Concetta, ved. Finocchi, capitano, L. 694.
Mazzinghi Isolina, operaia tabacchi (indennità), L. 1123.20
Comici Giacomo, maresciallo di finanza, L. 1132.58.
Traversa Filippo, capo cannoniere, L. 1120.
Melon Luisa, ved. Goggia, maggior generale, L. 2400.
Fiorelli Paolo, capitano, L. 2872.
Manini Rosa, ved. Soncini, custode, L. 345.33, di cui:
a carico dello Stato, L. 49.06;
a carico della provincia di Reggio Emilia, L. 296.27.
Fusco Giuseppina, orfana di Pietro, aiutante del genio civile, lire 521.33.
Mele Carmela, ved. Argano, sotto capo trombettiere, L. 145.
Giallatini Elvira, ved. Basini, ufficiale postale, L. 488.66.
Blanco Margherita, ved. Mariconda, cancelliere, L. 559.
Salvetti Carlotta, ved. Lucifero, segretario, L. 800.
Scudieri Francesco, vice cancelliere, L. 1497.
Valotto Maddalena, operaia nelle manifatture dei tabacchi, lire 481.82.
Lamberti Margherita, ved. Bonanni, magazziniere delle privative, L. 982.
Romagnoli Luigi, maggiore, L. 3614.
Marcenaro Gentile, ved. Baciadonni, operaio di marina, L. 333.33.
Cossu Luigi, capo divisione, L. 5288.
Fontana Mario, orfano di Michele, medico di marina, L. 237.50.
Muratori Lodovico, orfano di Gemignano, tenente colonnello, lire 1071.66.
Passalacqua Santina, ved. Massone, brigadiere postale, L. 279.33.
Maggiorelli Eradio, capo torpediniere, L. 1495.20.
Moretti Teresa, ved. Greggi, nocchiere, L. 409.33.
Ferretti Angela, ved. Schifini, presidente di tribunale, L. 887.
Quattrini Eugenia, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 369.18.
Lampo Angela, ved. Silvestro, operaio di marina, L. 266.66.
Governa Eugenio, ispettore scolastico, L. 2231.
Garrone Contardo, professore, (indennità), L. 2644.
Podda, orfani di Francesco, avvocato erariale, L. 881.33.
Ferrari Carlo, capitano, L. 3278.
Marra Pasqua, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 547.66.
Giberti Raffaele, operaio di marina, L. 512.50.
Modarelli Giacomo, capitano, L. 3567.
Borghesani Gaetano, direttore del deposito delle privative, L. 3436.
Virgili M. Luigia, ved. Coppola, lavorante d'artiglieria, L. 150.
Galatioto Concetta, ved. Monterosso, segretario, L. 457.33.
Domeneghetti Gaetano, agente di manutenzione, L. 918.
Cocco Adele, ved. Di Benedetto, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 403.25.
Radicchi Eugenio, operaio nelle manifatture dei tabacchi, L. 871.88.
Marchetti Alberto, vice cancelliere, L. 1831.
Cessari Giulia, orfana Nicola, capo ufficio d'intendenza, L. 267.77.
Perez Giuseppe, direttore del magazzino delle privative, L. 2738.
Giuseppetti Carlotta, ved. Di Felice, ufficiale d'ordine, L. 586.66.
Ceresa, orfana di Pietro, vice direttore postale, L. 645 33.
Lo Cascio Vincenzo, archivista, L. 2823.
Di Pietro Amalia, ved. Merli, capitano, L. 832.33.
Rastelli Angela, ved. Poggiani, primo ragioniere, L. 1198.
Giudelli Anna, ved. Draghi, archivista, L. 577.66.
Fissore Bernardo, guardafili telegrafico, L. 1160.
Rosso Maddalena, ved. Vangelista, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 424.66.
Dogliotti Costanza, ved. Oliveri, maggiore, L. 1173.33.
Quaglierini Giuditta, operaia nelle manifatture tabacchi, L. 615.96.
Forlivesi Paolo, brigadiere postale, L. 1152.
Testa Luigia, ved. Imparato, capo custode, L. 345.33.
Senesi Ersilia, ved. Senesi, appuntato carcerario, L. 280.
Pontiglione Luigi, capitano, L. 2726.
Tamagno Pietro, tenente, L. 1773.
Monte Pietro, capo timoniere, L. 1618.40.
Schioppo Luisa, ved. Poggi, maggiore generale, L. 2359.
Milia Efisio, vice cancelliere, L. 3324.
Bisio Elisa, ved. Maggiora, 1° ragioniere, L. 888.
Moretto Teresa, ved. Montaldo, brigadiere postale, L. 312.
Giacomelli Emanuele, tenente, L. 2156.
Banti Pilade, segretario, L. 1911.
Belgrano Giovanni, vice agente delle imposte, L. 2112.
Bianchini Elena, operaia nelle manifatture tabacchi, L. 330.
Damaso Giuseppe, operaio della guerra, L. 600.
Testoni Enrica, operaia nelle manifatture tabacchi, L. 58[illegible].
Poloni Parmenide, agente delle imposte, L. 3168.
Farabau Francesco, 1° macchinista, L. 1618.40.
Aprea Gennaro, id., L. 1593.20.
Manni Giulia, ved. Baccani, archivista, L 588, di cui:
a carico dello Stato, L. 462.03;
a carico dell'archivio notarile di Firenze, L. 125.97.
Tosi Raffaele, custode (indennità), L. 2375.
Moda Teresa, ved. Galanti, commesso lotto, L. 891.
Degli Abati Teresa, ved. Polzoni, capo guardia carceraria, L. 381.
Fornasini Lazzaro, operaio di marina, L. 665.
Lombardi Paolina, ved. Di Gregorio, farmacista capo, L. 973.33.
Cataldo Concetta, ved. Esposito, operaio di marina, L. 206.66.
Leopizzi Angiola, ved. De Bernart, ufficiale d'ordine (indennità), L. 1541.
Amati Vincenza, ved. Mannu, giudice, L. 811.66.
Manfredi Elisa, ved. Boeri, segretario, L. 861.
Bonfiglio Giuseppa, ved. Caravelli, guardafili telegrafico, L. 337.66.
Querzè Violante, operaio nelle manifatture tabacchi, L. 614.81.
Migliorini Silvia, ved. Doglioni, giudice, L. 683.66.
Personali Anna, ved. Pellegrini, ufficiale di porto, L. 600.
Amoretti Giovanna, ved. Molle, ricevitore registro, L. 586.33.
Palmucci Clemente, archivista, L. 1953.
Cioni Giuseppa, operaia nelle manifatture tabacchi, L. 642.79.
Zinzi Marianna, ved. De Felice, prefetto, L. 1500.
Tuccari Marianna, ved. Trojani, ispettore ferroviario, L. 1440, di cui:
a carico dello Stato, L. 1397.05;
a carico delle ferrovie di Stato, L. 42.95.
Mazzola Vittoria, madre Meschini, soldato, L. 202.50.
Bertogli Italia, ved. Beccaria, ufficiale postale (indennità), L. 2875.
Bachinga Amedeo, soldato, L. 540.

Bondonno Vincenzo, operaio di artiglieria, L. 900.
Sabbatini Alfonso, ragioniere Banco di Napoli, L. 4250, di cui:
a carico dello Stato, L. 48.09;
a carico del Banco di Napoli, L. 4201.91.
Pasquali Ferdinando, carabiniere, L. 640.
Bruciati Mariano, soldato, L. 540.
Prestia Vincenzo, 1° ufficiale telegrafico, L. 1633.
Caldarelli Erminia, ved. Battaglini, tenente, L. 586.66.
Valle Giovanni, 1° ufficiale postale, L. 1525.
Solari Nicolò, capitano, L. 3070.
Norrito Giacomo, id., L. 3402.
Bernardi Luigi, id., L. 2322.
Alessi Ettore, appuntato pubblica sicurezza (indennità), L. 2479.
Esposito Rosa, ved. Boscaglia, sotto capo fuochista, L. 367.50.
Boni Flaminio, operaio di artiglieria, L. 640.

Adunanza del 2 giugno 1909:

Riccioni Ugo, operaio di marina, L. 595.
Bolelli Luigia, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 494.73.
Muollo Vincenzo, operaio id., L. 1016.06.
Montanari Gioviniano, maresciallo di finanza, L 1562.20
Cervetto Linda, operaia nelle manifatture dei tabacchi (indennità), L. 613.20.
Pepa Francesco, inserviente, L. 840.
Valastro Salvatore, sottobrigadiere di finanza, L. 785.96, di cui:
a carico dello Stato, L. 656.03;
a carico del comune di Firenze, L. 129.93.
Occhipinti Gaspare, ricevitore del registro, L. 3033.
Degaudenzi Caterina, ved. Ballauri, commesso, L. 303.33.
Saraceni Emilia, ved. Petrosellini, capo ufficio postale, L. 608.
Ferri Maria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 433.66.
Scarola Edoardo, capitano, L. 3622.
Rossi, orfano di Ernesto, operaio di artiglieria, L. 150.
Gargiulo Clementina, ved. Cozzi, contabile, L. 1200.
Corino Gioacchino, app. di finanza, L. 660.46
a Rosa, orfano Gennaro, brigadiere id., L. 390.
Atti Silvia, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 636.74.
Di Vincenzo Giuseppa, id. id., L. 475.79.
Ziffa Mª Maddalena, ved. Giaccardi, operaio d'artiglieria, L. 157.33.
Corradi Angela, ved. Pattacini, operaio di marina, L. 200.
Scussel Teresa, ved. Barcarol, operaio Agordo, L. 57.45.
Mazzei Raffaello, maresciallo finanza, L. 1406.95, di cui:
a carico dello Stato, L. 1219.74;
a carico del comune di Firenze, L. 187.21.
di Virgilio Raffaelo, app. finanza, L. 711.95.
Nugari Adelaide, ved. Dibblici, maresciallo guardie di città, L. 600.
Giampaoli Martina, ved. Marino, id. id. id., L. 640.
Ridolfi Giuseppe, guardia di città, L. 920.
Peruzzi Attilia, ved. Coglitore, furiere maggiore, L. 240.40.
Verna Francesco, colonnello, L. 4834.
Batori Clelia, ved. Bonanno, maggiore, L. 1142.33.
Pergola Epaminonda, maggiore, L. 3544.
Costanzo Carmine, capitano, L. 3000.
Andolfi Francesco, ufficiale daziario, L. 2112, di cui:
a carico dello Stato, L. 1836;
a carico del comune di Roma, L. 276.
De Falco Enrico, orf. di Francesco, ufficiale d'ordine, L. 384.33.
Perale Elisa, ved. Damiani, cancelliere, L. 586.66.
Cipriani Maria, ved. Regina, aggiunto cancelliere (indennità), L. 1500.
Rovelli Ippolita, ved. Volta, professore, L. 1556.66.
Draghi Rosa, ved. Genovesi, direttore carcerario, L. 782.33.
Paparozzi orf. di Vincenzo, messaggero postale, L. 417.33.
Gario Luigia, ved. Davita, capitano, L. 591.66.
Cadeddu Marietta, ved. Carruccio, magazziniere privative, L. 708.33.
Damiani Giuseppina, ved. Rossi, ufficiale postale (indennità), L. 3150.
Spreafico Rosa, ved. Giovanni, cancelliere, L. 590.66.
Petruolo Roberto, capitano, L. 3527.
Marangen Giacinto, caporal maggiore, L. 489.60.
Castellani Adolfo, maggiore di finanza, L. 3112.
Di Berto' Teresa, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 607.32.
Pizzi Giovanna, ved. Tedaldi, professore (indennità), L. 5481.
Lombardi Augusta, ved. Besozzi, sotto ispettore, L. 844.66.
Nerozzi Adele, lavorante d'artiglieria, L. 243.20.
Di Blasi Aldo, orfano di Giuseppe, ufficiale postale, L. 453.06
Palazzo Carolina, capo ufficio postale, L. 2097.
Cibella Vincenza, ved. Cintio, operaio di marina, L. 250.83.
Vianello Antonio, 1° macchinista, L. 1542.80.
Liserre Giovanna, ved. Laderchi, maresciallo di finanza, L. 468.33.
Cuoghi Margherita, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 405.
Cerrato Paolo, agente superiore delle imposte, L. 3242.
Pisani Angela, ved. De Nava, segretario, L. 1056.
Esposito Alfonso, capo fuochista, L. 1174.
Bodio Luigi, consigliere di Stato, L. 7260.
Comello Evasio, professore, L. 2970.
Gambera Pietro, capo d'istituto, L. 5522.
Pignataro Giuseppe, appuntato di finanza, L. 763.51, di cui:
a carico dello Stato, L. 738.28;
a carico del comune di Firenze, L. 25.23.
Gambino Ludovico, capo ufficio postale, L. 2432.
Giuseppetti Elisa, ved. Raffaelli, professore, L. 1041.66.
Cattaruzzi Sofia, ved. Capito, professore, L. 2106.66.
Leve Maria, ved. Gastaldi, capitano, L. 727.33.
Eltran Elena, ved. Maiorano, tenente colonnello, L. 1161.66.
Ponzimbio Corilla, ved. Fumagalli, capo sezione, L. 1333.33.
Bonaldo Adelaide, ved. Frizziero, operaio di marina, L. 115.
Cuppari Chiarina, ved. Avitabile, vice cancelliere (indennità), L. 1250.
Di Gregorio Vincenzo, operaio di marina, L. 525.
Pietrapiana Francesco, operaio di marina, L. 1000.
Borrini Andrea, operaio di marina, L. 420.
Pernigotti Luigi, sottobrigadiere di finanza, L. 1013.48.
Cristiano Maria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 401.50.
Inorio Vincenza, madre Teta, soldato, L. 202.50.
Cozzato Vito, cannoniere, L. 510.
Michielotto Margherita, madre Bertolani, soldato, L. 240.
Lanier Erminia, ved. Carrera, capitano, L. 831.
Marella Giovanni, brigadiere RR. carabinieri, L. 550.
Lepre Giovanni, operaio di marina, L. 525.
Rossi Luigi, soldato, L. 300.
Soggio Antonio, capitano, L. 3200.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 luglio, in L. 100.17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*....	104.30 21	102.42 21	104.02 62
3 1/2 % *netto* ...	103.77 22	102.02 22	103.51 54
3 % *lordo*	72.15 42	70.95 42	71.37 71

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i Regi decreti 23 luglio 1896, n. 413, e 16 febbraio 1905, n. 40, sul corso di perfezionamento nella storia dell'arte medioevole e moderna presso la R. università di Roma, e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma durante il triennio scolastico 1909-910, 1910-911 e 1911-912, con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni, e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in una R. università o in un R. istituto d'istruzione superiore, e che comprovino con documenti di conoscere due lingue straniere, la francese o la tedesca o l'inglese.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 ottobre 1909.

La domanda deve essere scritta in carta bollata da una lira, deve portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, ed essere corredata del diploma o di un regolare certificato della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e dei documenti comprovanti la conoscenza delle lingue francese e tedesca o inglese.

Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francese e tedesca, ovvero francese e inglese, cioè traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore. Sarà permesso l'uso del dizionario;

2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte, al fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 27 luglio 1909.

Il ministro
RAVA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il nuovo Ministero francese, presieduto da Briand, si presentò ieri alla Camera e vi ha esposto il suo programma, che più oltre pubblichiamo nei dispacci. Il programma venne approvato dai deputati i quali, dopo breve discussione, a grandissima maggioranza, votarono un ordine del giorno di fiducia al Gabinetto. Così avvenne pure al Senato e la sessione parlamentare fu chiusa.

Nella stampa francese il programma è largamente commentato e discusso; i pareri dei giornali sono divergenti a seconda dei partiti cui appartengono.

Nel mentre alcuni ritengono che il nuovo blocco repubblicano formato dal Briand con il largo appoggio dei socialisti e radicali socialisti, sia per dare lunga vita al Ministero, altri invece prevedono che il blocco non tarderà a sfasciarsi, ed il Ministero Briand cadrà.

Un dispaccio da La Canea dice che la bandiera greca venne ieri issata sulla fortezza e sulla caserma della milizia cretese.

Innanzi a questo fatto, la cui gravità a nessuno può sfuggire, non si può prevedere quale attitudine assumerà la Turchia.

Si supponeva però che dovesse aver luogo ed il corrispondente da Berlino della *Neue Freie Presse* discorrendone con Osman Nizamè Pascià, ambasciatore turco presso la Germania, ne ebbe per risposta che se il fatto si fosse verificato e seguissero a Creta avvenimenti non desiderati dai turchi, l'insuccesso sarebbe delle potenze protettrici, le quali hanno impedito alla Turchia di ristabilire la quiete e l'ordine nell'isola.

Intanto, nonostante i pacifici propositi del nuovo Ministero greco, la tensione dei rapporti fra i due paesi si fa maggiore. La Turchia prosegue ad accusare la Grecia di provocare la rivolta in Macedonia e prende gravi misure financo contro i rappresentanti consolari della Grecia. Un dispaccio da Vienna, 26, al *Piccolo*, di Trieste, dice:

La Porta ha impartito ai governatori di Monastir, Salonicco ed Uesküb l'ordine di arrestare quei funzionari dei Consolati greci, che sono sospetti di esercitare lo spionaggio.

A San Giovanni di Medua l'ex-segretario del Consolato greco in Bitolia, Merenditiz, ed il maggiore greco Paleonowosoff furono fatti arrestare dal comandante giovane turco e trasportati a Salonicco. Nella perquisizione si sarebbero trovati documenti importantissimi, compromettenti per il Governo greco, dai quali risulterebbe che i due arrestati avevano l'incarico di guadagnare la popolazione greca della Macedonia per un'insurrezione contro la Turchia.

***

L'agitazione antiguerresca nella Spagna si allarga ed il Governo ha esteso la promulgazione dello stato d'assedio, come annunzia un dispaccio da Madrid, 27, anche a Tarragona ed a Gerona. I disordini popolari di Barcellona sono descritti da un comunicato del Ministero dell'interno, che i lettori troveranno più oltre nei dispacci, ed accennano a congiarsi in vero movimento rivoluzionario.

Malgrado essi, numerose truppe partono per Melilla, ove si aspettano nuovi aspri combattimenti.

In proposito un dispaccio da San Sebastiano, 27, dice:

Mandano da Albucemas: È impressione generale che qualche nuovo scontro non debba tardare. Gli indigeni, che non sono partiti per rinforzare l'*harka* che combatte a Melilla, costruiscono delle trincee sulle alture circostanti.

Oggi si assicura che 12,000 fra essi sono andati a raggiungere l'*harka* davanti a Melilla.

Tutti gli indigeni manifestano la loro gioia per le notizie che

circolano nei *duars*, secondo le quali i combattimenti di Melilla hanno fatto subire agli spagnuoli perdite sensibili. Essi si sono impadroniti di tre cannoni, di numerose munizioni e di bestie da soma.

I marabutti predicano continuamente la guerra santa.

Generalmente si crede che gli indigeni, i quali non cessano di fare proteste di amicizia verso la Spagna, saranno i primi a marciare contro Albucemas o Melilla se i marabutti li esorteranno a farlo.

***

Il conflitto argentino-boliviano sembra prossimo a comporsi. In proposito si telegrafa da Buenos Aires, 27:

Secondo un'alta personalità estera, amica della Bolivia, questa avrebbe sottoposto la sentenza arbitrale del presidente della Repubblica argentina al Congresso boliviano, non allo scopo di farla respingere, ma per tutelare la responsabilità del Governo attuale e colla speranza che la sentenza sarebbe accettata. La Bolivia sarebbe disposta a dare soddisfazione all'Argentina ed a riprendere con essa le relazioni diplomatiche.

IL MERCATO MONETARIO

La relazione intorno all'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione bancaria e di Stato, presentata al Parlamento da S. E. il ministro del tesoro, on. Carcano, rileva nella sua introduzione che le condizioni generali del mercato monetario, che alla fine del 1907 apparivano ancora assai difficili, subirono un rapido e considerevole mutamento nello scorso anno, succedendo, quasi senza transizione, a un periodo di rarefazione e di alto prezzo del denaro, un periodo di larghe disponibilità, con impreveduto ed imprevedibili attenuazioni del saggio dello sconto.

Se non che, segue la relazione, le cause di siffatto cambiamento devono attribuirsi ad un notevole ristagno dell'attività economica in seguito alla grave crisi dell'anno precedente che, originata dagli Stati Uniti d'America, divenne in breve crisi mondiale. Diminuzione della produzione industriale, minore intensità dei traffici, atonia finanziaria sono invero le manifestazioni caratteristiche dello stato di depressione prevalente nel 1908 e che ebbe per necessaria conseguenza una minore richiesta di capitali. Nè a ciò, dice la relazione, furono estranee le preoccupazioni politiche accentuatesi in Europa verso la fine dello stesso anno.

Concorse a determinare l'abbondanza del numerario lo straordinario incremento della produzione aurifera la quale, dopo una sosta fatta nel 1907, si elevò nello scorso anno a due milardi e 180 milioni di lire, cifra non mai raggiunta. Ne trassero profitto le grandi Banche di emissione per rendere anche più cospicue le loro scorte metalliche che, nel 1907, avevano avuto tanta pena a trattenere dalle emigrazioni oltre Oceano. Il solo incasso aureo delle Banche di emissione europee segna al 31 dicembre ultimo un aumento di 2 miliardi e 114 milioni, e di oltre 400 milioni di lire è cresciuto l'incasso delle Banche dell'Unione nord-americana, nonostante il ritorno in Europa di molti milioni d'oro importati in America nel periodo più acuto della crisi del 1907.

Le larghe disponibilità inoperose sul mercato dei capitali, oltre a determinare un aumento dei depositi in conto corrente fruttifero presso Banche e banchieri, furono anche assai propizie alle emissioni di nuovi titoli, da parte di Stati, Provincie, Comuni, stabilimenti di credito, Società ferroviarie e industriali in genere. Dedotto l'ammontare delle conversioni, le emissioni del 1908 ascesero all'ingente somma di 20 miliardi e 844 milioni superando di 5 miliardi e 727 milioni le emissioni dell'anno precedente.

La relazione viene quindi ad occuparsi più particolarmente del mercato italiano e rileva che le stesse cause che determinarono l'andamento generale del mercato monetario mondiale nello scorso anno, non mancarono di esercitare una notevole influenza anche sul mercato italiano. Nel campo economico si associarono per l' Italia alla depressione di talune importanti industrie, uno scarso raccolto, la diminuzione delle rimesse degli emigrati e un minor concorso di forestieri.

La relazione ricorda poi che l'anno 1908 volgeva alla fine e l'Italia poteva considerare con legittima soddisfazione le buone condizioni delle sue finanze e del credito pubblico, il rapido e notevole incremento dei risparmi, la salda posizione dei suoi Istituti di emissione che, compiuta la ponderosa liquidazione del passato, si preparavano ad iniziare una nuova èra di vita operosa e feconda di benefici per i commerci e le industrie nazionali, quando un immane disastro annientava due grandi città: Messina e Reggio.

Ma, di fronte all'incommensurabile grandezza della sventura - che provocò splendide, unanimi manifestazioni di solidarietà e di simpatia verso il nostro paese da parte di tutti gli Stati - la forte fibra italica non piegò, e, superato un momento d'intenso, doloroso stupore, il paese si apprestò con cura incessante a riparare alle conseguenze del disastro e a far risorgere le distrutte città.

Dopo questa introduzione, la relazione si addentra nell'esame più particolareggiato della situazione degli Istituti di emissione. Dato conto brevemente degli effetti che sugli Istituti di emissione e sulla circolazione hanno avuto recenti disposizioni legislative ed esposta l'opera della Commissione permanente di vigilanza e dell'Ispettorato generale sugli Istituti di emissione, la relazione viene a parlare delle riserve e della circolazione degli Istituti medesimi.

Quanto alle riserve, la relazione rileva che le riserve auree dei nostri Istituti di emissione, già considerevolmente cresciute dal 1904 al 1907, seguirono il movimento ascendentale delle riserve auree delle grandi Banche di emissione europee però in limitate proporzioni, poichè i corsi dei cambi non furono, durante lo scorso anno, sempre favorevoli al nostro paese.

Da milioni 1,126 e mezzo si elevarono a 179 milioni con un aumento di oltre 52 milioni, riguardante per milioni 35.8 la Banca d'Italia, per 10 milioni e mezzo il Banco di Napoli e per circa 6 milioni il Banco di Sicilia.

È da notare che per il maggior Istituto l'effettivo aumento dell'oro ascese a milioni 52.3, ma venne in parte assorbito dalla diminuzione di 16 milioni e mezzo verificatasi nelle specie aurea di ragione dello Stato, comprese nel fondo di dotazione della regia tesoreria. Considerati gli altri elementi costitutivi delle riserve dei nostri Istituti di emissione, si rilevano le seguenti principali variazioni: diminuirono nel 1908 di 11 milioni e mezzo gli scudi d'argento; crebbero di milioni 2.2 le monete divisionali d'argento e di milioni 7.3 le valute equiparate (divisa estera e crediti in conto corrente all'estero).

Per la sola Banca d'Italia la diminuzione degli scudi, dovuta alla larga spendita fattane per i bisogni della minuta circolazione, sarebbe stata di milioni 24.7 senza l'aumento di milioni 11.5 che tali valute ebbero nel fondo di dotazione predetto.

Presso i due Istituti meridionali gli scudi segnano invece una maggiore giacenza complessiva di milioni 1.7. Quanto alla circolazione, la relazione, dopo aver ricordato che la legge del 31 dicembre 1907 ha elevato il limite normale della circolazione per tutti i tre Istituti di emissione, rileva che, al 31 dicembre ultimo, la nostra circolazione bancaria non presentava che un aumento di 11 milioni, contrapponendosi a 33 milioni e mezzo di maggior circolazione dei Banchi meridionali, una diminuzione di 22 milioni e mezzo nella circolazione della Banca d'Italia. Giova però notare, aggiunge la relazione, che le cifre del precedente 31 dicembre corrispondono allo stato di tensione determinato dalla crisi che nell'autunno 1907 raggiunse la sua fase più acuta e perciò non costituiscono un sicuro termine di paragone; e che, del resto, la diminuzione non rilevante e di carattere contingente che emerge per la circolazione della Banca d'Italia dipende da cause diverse e di azione contraria.

In sintesi, l'andamento della circolarione dei tre Istituti nel 1908 rivela costanti e notevoli disponibilità presso la Banca d'Italia; un accenno di tensione per il Banco di Napoli, alla metà dell'anno;

tensione in alcune decadi assai considerevole, e quasi permanente nel secondo semestre per il Banco di Sicilia.

Per l'alta percentuale dei biglietti interamente coperti da valute metalliche, d'oro e d'argento, i nostri Istituti tenevano al 31 dicembre scorso uno dei primi posti fra le Banche di emissione europee, come è dimostrato dalle seguenti cifre: Banca di Francia 88.72 per cento; Istituti di emissione italiani 70.36 per cento; Banca austro-ungarica 69.85 per cento; Banca imperiale germanica 49.62 per cento; ed è da tener presente che nel corso del 1908 la detta percentuale si elevò per gli Istituti italiani sino a raggiungere quasi l'80 per cento e per la sola Banca d'Italia salì fino all'83.80 per cento.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. il presidente del Consiglio, on. Giolitti, é ritornato stamane in Roma alle ore 9.40.

La commemorazione del XXIX luglio. — Dalle Associazioni costituzionali popolari di Roma è stato pubblicato il manifesto seguente:

Cittadini,

Il XXIX luglio è data oramai indimenticabile nella storia della nostra nazione: questo giorno ricorda il più grande dolore che sia stato inflitto ad un popolo, ricorda il più esecrabile delitto che un essere, a disdoro dell'umanità, poteva commettere in tempi in cui la civiltà ed il progresso insegnavano ed insegnano ben altri metodi di vita e di lotta.

Questo giorno di profondo, indimenticabile cordoglio per la patria, non può trascorrere senza invadere di mestizia l'animo nostro senza che il nostro pensiero ritorni alla maschia e serena figura del nostro Re, ad Umberto I, che la franchezza e la lealtà del carattere, la generosa bontà del suo cuore, al suo popolo dava ogni pensiero ed ogni suo palpito, ed al suo popolo era caro quale padre affettuoso.

Nove anni di tempo trascorso non hanno affievolito questo grande dolore di popolo, e le Associazioni che di questo sono sempre la espressione viva e sincera, non possono non commemorare la data infausta, il tristo giorno di pianto.

Cittadini,

Muovendo dalla villa che porta il nome del martire, le Associazioni popolari costituzionali si recheranno in patriottico corteo al Pantheon, al tempio sacro, che racchiude le spoglie auguste dei due Re d'Italia: del padre della patria, del padre degli operai, per deporre sulle loro tombe immortali l'omaggio del popolo di Roma, che ricorda ed ama.

Cittadini,

A questo pellegrinaggio di dolore accorrete numerosi.

*** Il corteo delle Associazioni che si recheranno al Pantheon si formerà nel viale centrale della villa Umberto dalla parte di piazza del Popolo; e partirà alle 18.30 percorrendo il Corso, via Lata, piazza del Collegio Romano, piazza della Minerva e Pantheon, ove sarà deposta una grande corona con targa sulla tomba di Re Umberto.

Sulla piazza del Pantheon parleranno commemorando la luttuosa data, i consiglieri comunali Grandi, presidente della Cooperativa « Luigi Luzzatti » e Guadagnoli.

Il corteo sarà ricevuto nel pronao del Pantheon dal Comizio dei veterani 1848-1870.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, alle 21, in seduta pubblica.

All'ordine del giorno vennero aggiunte alcune proposte di secondaria importanza.

Il cinquantenario della spedizione dei Mille. — A Palermo si è riunito, sotto gli auspici del sindaco, il primo nucleo degli aderenti al Comitato che si propone di celebrare solennemente il cinquantenario della spedizione dei Mille. La ricorrenza patriottica scadrà nel maggio del 1910.

Il sindaco conte Trigona pensa perchè più solenne riesca la festa patria dell'anno vegnente di convocare tutti i senatori, tutti i deputati della Sicilia, tutti gli uomini politici, tutti i superstiti della gloriosa falange, tutti coloro che facendo onore all'isola nostra possano contribuire a rendere più magnifica, più unanime e concorde l'apoteosi dell'Eroe e dei suoi mille legionari.

Comitato per l'Esposizione del 1911. — La sede del Comitato esecutivo per l'esposizione del 1911 in Roma, è stata trasferita in piazza Venezia, palazzo delle Assicurazioni generali, piano 2°.

Nel palazzetto della Farnesina rimarranno la sezione VIII (Roma al mare) e l'ufficio tecnico del Comitato medesimo.

Nuova ferrovia. — Ieri si è inaugurato, con l'intervento delle autorità cittadine, il nuovo tronco ferroviario Ferrara-Cento, costruito dalla Società veneta.

Il treno inaugurale, recante le autorità e gli invitati, partì alle ore 9 da Ferrara e venne accolto festosamente al suo passaggio per le stazioni fino a Cento.

Marina mercantile. — Il *Principe Umberto,* della N. G. I., è giunto il 26 a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati.* — Tanto l'aula come le tribune sono gremite. Quando Briand si siede al banco dei ministri moltissimi deputati di tutti i gruppi politici si recano a presentargli le loro felicitazioni.

Briand, tra vivissimi segni di attenzione, legge la dichiarazione ministeriale, la quale è applaudita calorosamente e in special modo nel passo in cui si afferma che il Governo concorrerà al mantenimento della pace nel mondo e resterà fedele alle sue alleanze e alle sue amicizie.

La dichiarazione ministeriale è accolta al suo finire da entusiastici applausi.

Si passa quindi all'immediata discussione dell'interpellanza Lafferre. Questi, a nome del gruppo radicale-socialista, dichiara che non vuole rimproverare Briand di non aver fatto appello ai radicali-socialisti per la composizione del gabinetto, ma desidera che il capo del Governo lo assicuri che continuerà una politica che garantisca il mantenimento dell'ordine pubblico e tuteli la legalità.

L'oratore domanda quali deliberazioni il Governo intenda prendere in seguito ai risultati dell'inchiesta sulla marina e quale attitudine prenderà verso i postelegrafici revocati. Desidera pure conoscere se Briand intende governare colla maggioranza radicale o radicale-socialista.

Lauraine, radicale, chiede schiarimenti sull'attitudine del Governo verso i funzionari.

Benoist vuole spiegazioni sugli intendimenti del Governo circa la riforma elettorale.

Rispondendo agli interpellanti, Briand dice: Non è senza emozione, ed è anzi con angoscia, che assumo l'onore ed il peso del Governo. Mi sono chiesto se avevo il diritto di assumere la presidenza del Consiglio, ma una volta presa la decisione, è nato in me, non dirò un altr'uomo, ma un uomo adatto alle sue funzioni.

Briand dichiara che vuole una situazione franca, senza equivoci. Si presenta come è sempre stato in 7 anni di collaborazione col partito radicale. Esamina gli sforzi che la maggioranza avrà tempo di compiere prima della fine della legislatura. In prima linea il Go-

verno mette le pensioni operaie, alle quali porterà tutti gli sforzi per una rapida soluzione; poi il bilancio dovrà formare oggetto di un profondo esame all'infuori di ogni preoccupazione elettorale. Poi la legge sullo stato giuridico dei funzionari dovrà essere votata. Noi dobbiamo dare ai funzionari tutte le garanzie, ma anche esigere da essi il rispetto all'autorità. Il Governo vuole governare (Applausi). L'ordine e la pace all'interno, come all'estero, sono il programma che scaturisce dal discorso del presidente del Consiglio.

Briand, parlando dell'amnistia agli agenti postali, dice che non risponde nè sì, nè no: è questione che riguarda il Governo e non è nè di oggi, nè di domani, ma neppure di mai (Applausi su numerosi banchi).

Briand dice poi che il Governo vuole praticare ogni libertà la più larga, limitata soltanto dallo intendimento di evitare disordini irreparabili e disastri sanguinosi. La forza della Repubblica è di accordare la libertà a coloro che non escono dai limiti della legalità.

Il Governo praticherà il rispetto di tutte le opinioni. È onore del partito repubblicano l'avere permesso a tutti i sentimenti religiosi di esprimersi liberamente (Applausi a sinistra).

Non rimproveratemi le approvazioni che posso ricevere dai nostri avversari: è in questo senso che ho agito, quando mi avete provato e continuerò ad agire in questo senso (Applausi a sinistra).

Briand promette di iniziare alla riapertura della Camera la discussione della riforma elettorale. Chiede una fiducia senza riserve per una politica senza violenze, ma anche senza debolezze.

Il presidente mette ai voti l'ordine del giorno di fiducia di Ajan Drelong e Bignon, così concepito: La Camera, esprimendo la sua fiducia nel Governo, certa che sarà fedele interprete della maggioranza, ne approva le dichiarazioni, respinge ogni aggiunta e passa all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è approvato con 308 voti contro 46.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati.* (Continuazione). — Si approva con 404 voti contro 44 un progetto che apre sull'esercizio 1909 un credito relativo alla creazione di due sottosegretariati di Stato.

Dopo uno scambio di osservazioni tra Doumer, Cochery e Barthou si mette ai voti il progetto per l'apertura di un credito di otto milioni per obici e costruzioni idrauliche per la marina. Con 410 voti contro 71 la Camera approva questo progetto. La seduta è indi sospesa.

Ripresa la seduta, Briand dà lettura del decreto di chiusura della sessione.

DOVER, 27. — Malgrado la bruma e la pioggia, Latham ha voluto nel pomeriggio tentare la traversata della Manica. Egli era giunto sino a due miglia da Dover, donde già lo si vedeva, quando è caduto in mare. È stato raccolto da una baleniera, ed è poi passato su una nave da guerra inglese.

MADRID, 27. — Si annunzia ufficialmente da Melilla in data odierna, che iersera vi è stato un leggero fuoco di fucileria ai posti avanzati.

Un sergente ed un ufficiale sono rimasti feriti.

Stamani un convoglio di approvvigionamenti del posto stabilito alla seconda stazione della ferrovia delle miniere è stato assalito dai Rudgire. Un soldato è rimasto ucciso e cinque sono stati feriti.

Inoltre due soldati sono rimasti feriti per un fuoco di fucileria dei mauri contro il distaccamento di Musa.

BARCELLONA, 27. — Continuano lo sciopero e lo stato d'assedio. I mercati sono però stati riforniti.

Non circolano nè trams, nè vetture, e sono pure interrotte le comunicazioni ferroviarie.

Nelle località occupate dai soldati regna tranquillità e le truppe vengono acclamate. Vi è stato solo qualche conflitto con la guardia civile, e sembra vi siano alcuni feriti.

PARIGI, 27. — *Senato.* — Barthou legge la dichiarazione ministeriale, che è accolta con minor favore che alla Camera. Nessun applauso ne ha salutata la fine.

La seduta è poi sospesa.

Ripresa la seduta il Senato approva il credito supplementare relativo alla creazione di due Sottosegretariati di Stato, e i crediti per la marina.

Barthou dà quindi lettura del decreto di chiusura della sessione.

DOVER, 27. — Il viaggio di Latham è stato veramente drammatico.

Il suo apparecchio si comportava mirabilmente ed egli arrivava con grande rapidità. Gli spettatori che si affollavano sulla riva hanno scorto, alle 6.10, l'aereoplano che emergeva dalla nebbia ed ingrandiva di secondo in secondo.

Da tutte le bocche erompevano grida: « L'aereoplano! l'aereoplano! Eccolo! eccolo! ». L'emozione era vivissima ed a mano a mano che la distanza diminuiva, l'agitazione della folla si faceva più grande.

Un istante ancora e l'aereoplano avrebbe preso terra. Subitamente un fatto doloroso sorprende tutta la folla che rimane impressionata e colpita al cuore. L'aereoplano vacilla, si inclina e poi piomba in mare come un'aquila colpita a morte in pieno volo cade, battendo febbrilmente le ali.

La folla impotente dinanzi al disastro si riempe d'orrore. In mezzo ad un silenzio impressionante essa vede l'aereoplano toccare i flutti. È finita!

Subito pronti soccorsi partono da tutte le parti, dalle imbarcazioni come dalla costa.

Le navi della squadra inglese dell'Atlantico, ancora nei pressi del porto, inviano distaccamenti di marinai, e le altre navi fanno lo stesso.

I marinai della flotta inglese sono stati i primi ad arrivare presso Latham, il quale insieme col suo aereoplano è stato fatto salire a bordo della corazzata *Russel.*

PERPIGNANO, 27. — Si ha da Barcellona:

Nei disordini che hanno avuto luogo nella regione in occasione dello sciopero generale vi furono un capitano dei gendarmi e tre gendarmi uccisi, otto dimostranti pure uccisi e venti feriti.

PARIGI, 27. — Ecco il testo della dichiarazione ministeriale che è stata letta oggi al Senato e alla Camera dei deputati:

Chiamato dal signor presidente della Repubblica ad assumere la responsabilità del potere, il Gabinetto che si presenta alla vostra fiducia è animato dalla più ferma volontà di preparare con l'unione e l'attività leale dei repubblicani una politica di pace, di riforma e di progresso.

Per fare all'estero tale politica di pace, noi rimarremo incrollabilmente fedeli alle alleanze e alle amicizie che il Governo della Repubblica ha contratto. Fiduciosi a un tempo di assicurare il rispetto della Francia, la sua dignità e i suoi diritti e di garantire la pace del mondo, noi continueremo la politica seguita specialmente dal precedente Ministero.

Questa politica, che riscosse la vostra approvazione costante, non permette nessun dubbio sulla sincerità dei nostri intenti pacifici; essa ha consentito di accrescere il credito col quale la Francia ha potuto, con un'autorità sempre crescente, concorrere con spirito di conciliazione alla soluzione delle difficoltà internazionali. Questa autorità le viene ad un tempo dalla continuità delle sue vedute e dal prestigio che ha per la sua potenza di espansione morale, per la sua forza militare e per la sua forza navale.

Sulla situazione attuale della marina sono state fatte critiche. Il Governo è pronto a cercare la verità e a rendere più efficaci, con una riforma organica, i sacrifizi fatti dal paese. Anche le critiche più severe hanno del resto messo fuori causa lo spirito di abnegazione, il valore professionale e la devozione patriottica dei nostri marinai, che, come i loro camerati dell'esercito di terra, sono degni della gratitudine e della fiducia del paese.

La politica di difesa laica e di progresso sociale affermata tante volte dalla maggioranza repubblicana si è tradotta in leggi importanti. Noi vogliamo assicurarne la continuazione, ricordando alla democrazia che nulla si stabilisce, nè si sviluppa senza lo spirito di continuità e di metodo. È con questo pensiero che il Governo ri-

chiederà il vostro concorso per realizzare le riforme preparate, sia con la discussione plenaria, sia col lavoro delle Commissioni.

In prima linea di questa sua preoccupazione il Governo pone l'approvazione rapida del bilancio contando sulla Camera per terminarne ancora una volta l'esame nel periodo normale, avendo soprattutto di mira la cura predominante delle finanze pubbliche e dell'interesse generale.

Dal punto di vista sociale il Governo senza trascurare alcuna delle riforme iscritte all'ordine del giorno, rivolgerà principalmente i suoi sforzi a fare votare dal Senato, in modo che esso possa essere definitivamente approvato da questa legislatura, il progetto di legge sulle pensioni degli operai e dei contadini. Non rimarremo indifferenti a nessuno dei problemi che sono posti dall'evoluzione e dall'organizzazione dei lavoratori.

Noi pensiamo che il dovere della Repubblica è di estendere progressivamente a tutti i lavoratori dei campi, del commercio, dell'industria, un sistema completo di assicurazione sociale e di aiutarli a ottenere una situazione meno precaria.

In cambio la Repubblica, fondata sul suffragio universale e che ha date loro la libertà politica e la libertà sindacale, chiede loro di evolversi nella legalità e di ripudiare la violenza.

La Camera ha votato, dopo lunga e coscienziosa discussione la grande riforma fiscale destinata ad introdurre maggiore giustizia nella ripartizione delle imposte. Noi abbiamo fiducia che il Governo otterrà l'adesione del Senato al progetto di imposta sul reddito. Nessuno sforzo risparmieremo per difendere dinanzi alla alta assemblea la volontà della Camera chiaramente espressa.

La Camera ha deciso di iscrivere in testa all'ordine del giorno la riforma elettorale. Il Governo non disconosce nè l'importanza della questione, nè la necessità di una discussione, ma non sfugge ad alcuno che non può prendere partito che dopo essersi formato la sua opinione sullo studio dei fatti.

Tuttavia pensiamo che il Governo dovrà proporre di mettere il paese in grado di fare nelle elezioni municipali un esperimento metodico della rappresentanza proporzionale.

Dopo questa discussione il Governo chiederà alla Camera di votare il progetto per regolare lo stato giuridico dei funzionari e insisterà presso il Senato, perchè immediatamente, dopo il voto delle pensioni operaie, tale progetto indispensabile sia da esso approvato.

Noi assicureremo così ai lavoratori dello Stato, nel lealismo e nella devozione professionale dei quali abbiamo piena fiducia, la libertà e le garanzie legittime, ma non si può parlare certo di tollerare interruzioni nei servizi pubblici, nè di costituire una nazione privilegiata nella nazione stessa. Questa rimane una ed è il Parlamento solo che ha qualità per esprimerne la volontà.

Al Parlamento sono stati presentati i progetti sull'insegnamento secondario privato, sulla frequentazione delle scuole, sulla responsabilità dei maestri e sulla stretta esecuzione della nostra legislazione scolastica.

Questo insieme di riforme è destinato a mettere l'insegnamento laico al sicuro dagli attacchi dei suoi avversari, che sono nello stesso tempo i nemici della Repubblica.

Signori! Non basta votare delle riforme; è necessario, perchè siano feconde, un paese prospero che sappia mettere in valore gli strumenti necessari della ricchezza pubblica. In prima fila fra questi sono i mezzi di trasporto che bisogna sviluppare. Alla riapertura della Camera sarà presentato un progetto per l'autonomia dei porti. Vi chiediamo pure di mettere a disposizione dell'agricoltura i mezzi economici e i canali di irrigazione che le sono indispensabili, nonchè i rimedi alla situazione disgraziata delle nostre regioni vinicole, dando soddisfazione ai voti espressi dai loro rappresentanti. La revisione doganale dovrà essere ripresa e continuata collo spirito che aveva indicato il Ministero nostro predecessore.

Signori! Se alcuno trova troppo vasto il piano metodico e ragionato al quale chiediamo di ispirarci, diciamo che primo dovere di un Governo in qualunque epoca esso assuma il peso del potere è di lavorare ed organizzare la democrazia.

Per questo compito, che è di tutti i momenti, noi contiamo nel Parlamento e nel paese, sulla forza viva dei repubblicani.

Repubblicani in ogni caso, noi poniamo la Repubblica al disopra di ogni concezione personale. La Repubblica è la condizione necessaria alla prosperità nazionale ed al progresso sociale. Noi non vediamo la sua grandezza, lungi dalle querele intestine, che nell'opera riformatrice di cui saremo con voi i continuatori.

DOVER, 27. — Latham è arrivato alle ore 7.40 in casa di lord Warden. Egli è gravemente ferito alla testa e specialmente al naso.

Latham ha ricevuto a bordo della nave inglese sulla quale è stato subito trasportato le prime cure premurose. La folla gli ha fatto un'ovazione entusiastica. L'aereoplano è leggermente danneggiato. L'aviatore ha volato molto più rapidamente di Blériot, perchè egli non aveva messo più di 20 minuti per giungere da Calais fino a due miglia da Dover.

PIETROBURGO, 27. — Il Sultano visiterà lo Czar a Livadia a settembre.

Lo Czar gli restituirà poi la visita.

CALAIS, 27. — Le torpediniere che hanno scortato Latham resteranno al loro ritorno tutta la notte nell'avamporto, perchè domattina alle 4 esse debbono partire per accompagnare il conte de Lambert nel suo tentativo di traversata dello stretto.

SANGATTE, 27. — Un dispaccio da Dover dice che Latham non si sarebbe fatto alcun male.

LONDRA, 27. — Blériot e la sua signora hanno lasciato Londra stasera alle 9.

MADRID, 27. — Il Consiglio dei ministri è cominciato alle 3 ed è durato fino alle 6.15. Si è occupato specialmente degli avvenimenti della Catalogna ed ha deliberato che lo stato d'assedio, oltre che a Barcellona, venga proclamato anche a Tarragona ed a Gerona.

KIEL, 27. — Lo yacht imperiale con a bordo lo Czar e la Czarina, scortato dalla squadra russa, è giunto nella rada di Eckernfoerde.

LONDRA, 28. — *Camera dei lordi.* — Dopo una serie di discorsi favorevoli da parte di oratori di tutti i partiti, si approva in seconda lettura all'unanimità il *bill* relativo all'Unione sud-africana

COSTANTINOPOLI, 28. — Corre voce che il ministro degli esteri, Rifaat pascià, abbia presentato le sue dimissioni al Gran Visir, e che questi cerchi di indurlo a ritirarle.

LISBONA, 28. — L'ammiraglio inglese Jackson ha offerto a bordo della corazzata *Bacchante* un pranzo in onore del Re Manoel.

Il Re ha ricordato, in un brindisi pronunciato in inglese, l'alleanza sincera del Portogallo coll'Inghilterra, alleanza alla quale i due paesi rimangono fedeli. Il Re ha bevuto alla salute del Re Edoardo, della Regina Alessandra e della famiglia reale, alla prosperità della Gran Bretagna e della sua gloriosa marina.

L'ammiraglio Jackson ha ringraziato il Re Manoel di aver voluto intervenire al pranzo. Ha ricordato che il Re Carlos ebbe il titolo di ammiraglio della marina inglese, ed ha bevuto infine alla salute del Re, della Regina madre e della famiglia reale ed alla prosperità del Portogallo.

MADRID, 28. — Il Ministero dell'interno comunica la seguente nota:

I fatti avvenuti nella provincia di Barcellona sono di una gravità tale che il Governo ha deciso di sospendere le garanzie costituzionali in questa Provincia e in quelle limitrofe di Tarragona e Gerona. Gli elementi anarchici e rivoluzionari hanno dato il segnale del movimento facendolo estendere alle diverse località della Provincia. Essi hanno assalito dal primo momento gli agenti di polizia e la gendarmeria ed hanno commesso ogni sorta di violenze; hanno tagliato le comunicazioni ferroviarie, telegrafiche e telefoniche onde isolare completamente Barcellona ed impedire la venuta delle truppe per soffocare il movimento sedizioso.

Nelle ultime ore del pomeriggio di ieri le comunicazioni con Barcellona furono completamente tagliate e fino ad oggi non si poterono ristabilire alcune linee telegrafiche.

I sediziosi hanno incendiato i magazzini della ferrovia e il ponte di Tarragona ed hanno fatto saltare colla dinamite gli altri ponti della linea di Tarragona, hanno arrestato parecchi treni e sono riusciti ad impedire l'entrata e l'uscita da Barcellona di tutti i treni.

Nel comune di Puebla Nueva i sediziosi hanno preso d'assalto i conventi dei maristi, hanno ucciso uno di questi e ferito parecchi altri. Essi hanno infine costruito barricate nelle vie di Barcellona. La gendarmeria, la polizia e le truppe hanno dovuto far uso delle armi in numerose occasioni.

Le ultime notizie ricevute dal capitano generale dicono che, mentre egli si trovava sul boulevard Paraleto di Barcellona e nel comune di Puebla Nueva, i sediziosi hanno fatto fuoco su di lui e sulla scorta che dovette rispondere.

I sediziosi hanno incendiato la chiesa di San Paulo e la scuola dei congregazionisti di Sant'Antonio, hanno distrutto parecchie passerelle che attraversano la linea ferroviaria, ed hanno attaccato il commissariato di Puebla Nueva. Un gendarme che vi si trovava dovette difendersi.

Ieri sono stati operati 119 arresti, e vi sono stati tre morti e 45 feriti tra i dimostranti. Due agenti della polizia segreta, 17 agenti di polizia e quattro gendarmi sono stati feriti.

Il capitano della gendarmeria della Torrosa, che era partito col tenente e sette gendarmi per disperdere la folla che demoliva la ferrovia, e bruciava il ponte a un chilometro dalla stazione, è stato assalito dai dimostranti, ed i gendarmi hanno dovuto far fuoco. Un tenente ed un gendarme sono stati feriti, il capitano un sergente ed un gendarme hanno riportato contusioni.

Gli scontri fra dimostranti e agenti della forza pubblica sono stati numerosi, ma finora se ne ignorano le conseguenze.

Per evitare il rinnovarsi di simili fatti il Governo ha deciso di inviare, e ha già inviato, tutte le forze necessarie per ristabilire l'ordine e ridurre i dimostranti all'impotenza.

PARIGI, 28. — Un dispaccio da Melilla, giunto a Parigi stamane alle ore 6, dice:

Un combattimento è cominciato. Il generale Pintos e parecchi ufficiali sono stati uccisi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

27 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	758.03.
Umidità relativa a mezzodì	26.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32.6. / minimo 18.9.
Pioggia in 24 ore	—

27 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Baviera, minima di 746 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito, sino a 3 mm. sulla Sardegna; temperatura alquanto diminuita nell'Italia settentrionale, aumentata altrove, specialmente in Terra di Lavoro: qualche temporale nell'alta Lombardia e venti forti nell'Emilia e Marche.

Barometro: quasi livellato tra 761 e 762.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali sull'alta Italia, vari altrove; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 luglio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 2	21 2
Genova	$^3/_4$ coperto	calmo	28 4	21 9
Spezia	$^3/_4$ coperto	calmo	30 7	20 4
Cuneo	sereno	—	27 4	17 4
Torino	sereno	—	26 4	16 0
Alessandria	sereno	—	31 3	19 8
Novara	sereno	—	32 4	18 2
Domodossola	sereno	—	25 6	12 4
Pavia	sereno	—	32 5	19 4
Milano	$^1/_4$ coperto	—	31 5	19 1
Como	sereno	—	32 3	22 7
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	29 3	20 9
Brescia	$^1/_4$ coperto	—	33 4	19 9
Cremona	sereno	—	34 9	20 8
Mantova	sereno	—	31 8	22 8
Verona	sereno	—	33 5	21 5
Belluno	sereno	—	30 0	17 8
Udine	sereno	—	30 4	20 4
Treviso	sereno	—	31 7	20 9
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	30 0	22 0
Padova	sereno	—	30 7	19 5
Rovigo	sereno	—	34 0	24 5
Piacenza	sereno	—	31 3	19 4
Parma	sereno	—	34 4	22 7
Reggio Emilia	sereno	—	35 1	20 4
Modena	sereno	—	35 1	21 5
Ferrara	sereno	—	34 0	21 0
Bologna	sereno	—	33 6	24 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 6	21 0
Pesaro	sereno	calmo	34 3	23 9
Ancona	sereno	legg. mosso	36 0	23 0
Urbino	sereno	—	33 3	23 2
Macerata	sereno	—	37 0	26 1
Ascoli Piceno	sereno	—	36 8	21 5
Perugia	sereno	—	31 7	19 7
Camerino	sereno	—	33 3	22 0
Lucca	sereno	—	32 8	19 1
Pisa	sereno	—	33 8	17 6
Livorno	$^1/_4$ coperto	mosso	31 0	20 0
Firenze	sereno	—	35 7	18 5
Arezzo	sereno	—	35 2	19 8
Siena	sereno	—	32 8	20 5
Grosseto	sereno	—	33 5	19 5
Roma	sereno	—	33 7	18 9
Teramo	sereno	—	38 7	26 7
Chieti	sereno	—	34 0	27 0
Aquila	sereno	—	30 8	16 4
Agnone	sereno	—	32 7	23 9
Foggia	sereno	—	39 0	25 0
Bari	sereno	calmo	31 4	24 4
Lecce	sereno	—	33 8	22 0
Caserta	sereno	—	35 1	18 8
Napoli	sereno	calmo	31 4	22 1
Benevento	sereno	—	36 9	18 1
Avellino	sereno	—	32 2	16 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	32 0	21 5
Cosenza	sereno	—	37 2	22 8
Tiriolo	sereno	—	30 0	18 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	29 6	22 9
Palermo	sereno	calmo	30 8	19 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	32 0	25 0
Messina	sereno	legg. mosso	30 9	23 8
Catania	sereno	calmo	31 1	22 7
Siracusa	sereno	calmo	31 0	22 8
[illegible]	sereno	legg. mosso	31 0	19 0
Sassari	sereno	—	30 1	20 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*